



FI N° 85.525 (IT)
Serapis N° 2014-0506

SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN / B

Contratto di Prestito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Roma, 24 novembre 2015

FRA:

la Banca europea per gli investimenti,
con sede in Lussemburgo, 100
Boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Lussemburgo, rappresentata dal
Vicecapo Divisione, dott. Alessandro
Izzo, e dal Consigliere Giuridico, avv.
Pierluigi Salvato,

(di seguito denominata la "Banca")

da una parte, e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con
sede in Roma, via Goito, 4, capitale
sociale euro 3.500.000.000,00
interamente versato, iscritta presso
CCIAA di Roma al n. REA 1053767,
codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n.
80199230584, partita IVA n.
07756511007, rappresentata dal
Procuratore, dott. Sandro Ambrosanio,
in virtù dei poteri conferiti,

(di seguito denominata il "Prenditore")

dall'altra parte;

la Banca ed il Prenditore collettivamente denominati "Parti" e, singolarmente, "Parte".

f



PREMESSO:

- (1) che la Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (il "MIUR"), in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (il "MIT") ed il Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF"), ha in corso di realizzazione un piano di edilizia scolastica, facente parte della strategia nazionale per la "La Buona Scuola", che comprende interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione, artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche (di seguito denominato "**Piano Edilizia Scolastica**");
- (2) che il **Piano Edilizia Scolastica** verrà realizzato attraverso le seguenti linee di intervento di seguito descritte:
- Scuole Nuove:** per interventi diretti a sostenere le nuove edificazioni di istituti scolastici e la ristrutturazione completa di quelli esistenti;
 - Scuole Sicure:** per interventi di messa in sicurezza delle scuole, di manutenzione straordinaria, per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'eliminazione delle barriere architettoniche e rimozione dell'amianto; e
 - Decreto Istruzione:** per interventi di nuova edificazione di istituti scolastici e lavori di manutenzione straordinaria, tra cui efficientamento energetico, ristrutturazione e messa in sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto 104/2013 (come definito di seguito);
- (3) che all'interno del Piano di Edilizia Scolastica la Banca ha individuato una componente di investimenti (il "**Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica**") il cui il fabbisogno finanziario complessivo è stato valutato dalla Banca pari a euro 1.672.033.703 (un miliardo seicentoseventantadue milioni trentatremila settecentotré/00) e che la copertura di detto fabbisogno è prevista come segue:

Fonte	Importo
risorse della Repubblica Italiana	euro 732.033.703
prestito della Banca	euro 940.000.000
TOTALE	euro 1.672.033.703

Il Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica e il relativo fabbisogno finanziario previsto per ciascun Programma di Interventi sono più dettagliatamente indicati nella descrizione tecnica (di seguito denominata la "**Descrizione Tecnica**") contenuta all'Allegato A al presente contratto (di seguito, il "**Contratto**");

- (4) che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (il "**Decreto 104/2013**"), le regioni della Repubblica Italiana (le "**Regioni**") e, individualmente, una "**Regione**") possono essere autorizzate dal MEF, d'intesa con il MIUR e con il MIT, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con, tra gli altri soggetti, la Banca ed il Prenditore, al fine di finanziare gli interventi da realizzare nel contesto del **Piano Edilizia Scolastica**;
- (5) che in sede di Conferenza unificata in data 1 agosto 2013, il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali hanno sottoscritto un'intesa in merito all'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- (6) che, con decreto interministeriale adottato in data 23 gennaio 2015 (il "**Decreto Scuola**"), il MEF, il MIUR e il MIT hanno stabilito le modalità di attuazione delle citate disposizioni legislative relative alle operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale;

- (7) che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Scuola, ciascuna Regione è tenuta a trasmettere al MIUR nonché, per conoscenza, al MEF e al MIT, il proprio piano regionale triennale relativo al periodo 2013-2015 per progetti di edilizia scolastica redatto sulla base delle richieste presentate dagli enti locali autorizzati (gli "Enti Locali") tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Scuola (ciascuno, un "Piano Regionale");
- (8) che, come previsto all'articolo 2, comma 3, del Decreto Scuola, con decreto del MIUR n. 160, adottato in data 16 marzo 2015 (il "Decreto di Riparto"), il MIUR ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del Decreto 104/2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuale assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- (9) che, come previsto all'articolo 1, comma 3, del Decreto Scuola, e conformemente all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, con decreto interministeriale adottato in data 1° settembre 2015 (il "Decreto Autorizzativo"), il MIUR, di concerto con il MEF ed il MIT, ha autorizzato le Regioni a sottoscrivere contratti di mutuo sulla base del riparto di cui al Decreto di Riparto;
- (10) che, in virtù del combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, del Decreto 104/2013 e dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modifiche ed integrazioni (la "Legge 311/2004"), gli oneri di ammortamento dei mutui di cui alla precedente Premessa (9) sono per disposizione di legge a totale carico del bilancio dello Stato;
- (11) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004 il debito derivante dalle operazioni di mutuo attivate dalle Regioni ad intero carico del bilancio dello Stato è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa;
- (12) che, ai sensi della circolare del MEF del 28 giugno 2005 (la "Circolare MEF") interpretativa delle norme di legge in materia di mutui con oneri a carico dello Stato e, in particolare, della disposizione in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, l'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notifica del contratto, deve comunicare all'istituto finanziatore l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;
- (13) che, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare MEF, in relazione agli obblighi di pagamento a carico dello Stato relativi alle citate operazioni di mutuo previste dal Decreto 104/2013 e dal Decreto Scuola, il MIUR sottoscriverà, per ciascuna operazione di mutuo, una nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato E al presente Contratto, ai sensi della quale il MIUR confermerà l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso nei confronti dell'istituto finanziatore delle rate di ammortamento relative a tali operazioni di mutuo (ciascuna, una "Nota di Impegno");
- (14) che in data 23 luglio 2015 la Banca ha concesso al Prenditore una prima quota del prestito di cui alla Premessa (3) per un importo pari ad euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) (di seguito, il "Contratto di Prestito Prima Tranche") da destinare, per il tramite dei mutui di cui alla precedente Premessa (9), al finanziamento degli interventi ritenuti ammissibili per la Banca in conformità ai requisiti meglio specificati nella Descrizione Tecnica (di seguito, i "Progetti"), che le Regioni realizzeranno in conformità alle disposizioni del Decreto Scuola e della relativa normativa applicabile con riferimento agli interventi di nuova edificazione di istituti scolastici e lavori di manutenzione straordinaria nel contesto del programma di interventi denominato "Decreto Istruzione" descritto alla precedente Premessa (2) (di seguito, il "Progetto Decreto Istruzione"), nel contesto del più ampio Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica;
- (15) che le risorse finanziarie concesse dalla Banca al Prenditore ai sensi del presente Contratto verranno utilizzate per il finanziamento dei Progetti indicati in ciascun Piano Regionale mediante la stipula di contratti di finanziamento (di seguito denominati "Contratti Dipendenti" e ciascuno di essi, individualmente, "Contratto Dipendente") da stipularsi fra il Prenditore e ciascuna Regione conformemente ad uno schema di contratto sottoposto al preventivo nulla osta del MEF. Gli oneri di rimborso di tali finanziamenti nei confronti del Prenditore verranno assunti integralmente a carico del bilancio dello Stato come confermato, in relazione a ciascun Contratto Dipendente, dalla relativa Nota di Impegno sottoscritta dal MIUR;

- (16) che, al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte dal Prenditore ai sensi del presente Contratto, il Prenditore ha offerto di cedere in garanzia a favore della Banca il credito nei confronti dello Stato, da quest'ultimo assunto ai sensi di legge e confermato da ciascuna Nota di Impegno, nascente dai Contratti Dipendenti sottoscritti di volta in volta con le Regioni;
- (17) che in data 23 luglio 2015 la Banca ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ed il MIUR un accordo denominato Contratto di Progetto ai sensi del quale questi ultimi hanno assunto vari impegni relativi, tra l'altro, alla realizzazione dei Progetti da realizzarsi ai sensi del Decreto Scuola (il "Contratto di Progetto");
- (18) che nel Contratto di Progetto è previsto che le informazioni relative ai Progetti saranno desunte da un sistema informatico di monitoraggio ("**Sistema Informatico di Monitoraggio**"), la cui alimentazione è sotto la responsabilità del MIUR, in collaborazione con la Struttura di Missione del Governo;
- (19) che il Prenditore ha chiesto alla Banca una seconda quota del prestito di cui alla Premessa (3) per un importo pari ad euro 455.000.000,00 (quattrocentocinquantaquattro milioni/00) e la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione di finanziamento alle proprie finalità e considerate le dichiarazioni e i fatti di cui alle presenti Premesse, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso Prenditore di una seconda quota del prestito indicato in Premessa (3) per un importo massimo in linea capitale di euro 455.000.000,00 (quattrocentocinquantaquattro milioni/00) ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, da utilizzare per il finanziamento dei Progetti da realizzarsi nel contesto del Progetto *Decreto Istruzione*, fermo restando che l'importo del prestito della Banca non potrà eccedere in nessun caso il 56,22% (cinquantasei virgola ventidue per cento) del costo totale del Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica*;
- (20) che lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione Europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le politiche applicabili dell'Unione Europea;
- (21) che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati. La Banca ha pertanto elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell'Unione Europea in generale; e
- (22) che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla normativa dell'Unione Europea sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e gli organi Europei e sul libero trasferimento di tali dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, convengono e stipulano quanto segue:

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

(a) Interpretazione

Nel presente Contratto:

- (i) i riferimenti ad Articoli, Premesse, Appendici ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse, appendici e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato;
- (ii) i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (iii) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.





(b) Definizioni

Nel presente Contratto:

"**Ambiente**" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale:

- (a) la fauna e la flora;
- (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché
- (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro.

"**Autorizzazione**" indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, risoluzione, licenza, deroga o esenzione, istanza, notarizzazione o registrazione.

"**Autorizzazione Ambientale**" indica qualsiasi Autorizzazione richiesta dalla Normativa Ambientale.

"**Circolare MEF**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (12).

"**Comunicazione di Rimborso Anticipato**" indica una comunicazione scritta da parte della Banca al Prenditore conformemente all'Articolo 4.02C.

"**Contratto**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (3).

"**Contratto Dipendente**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (15).

"**Contratto di Prestito Prima Tranche**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (14).

"**Contratto di Progetto**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (17).

"**Contributi Residui Non Incassati**" indica gli ammontari di Contributo Semestrale non utilizzati alle precedenti Date di Pagamento per la corresponsione delle rate di ammortamento del Prestito che il MIUR confermerà al Prenditore essere disponibili alla successiva Data di Pagamento per il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi relativi a Erogazioni da regolare secondo il regime di cui all'Articolo 4.01A(ii) che segue.

"**Contributi Semestrali Residui**" indica gli ammontari di Contributo Semestrale relativi alle Date di Pagamento successive a ciascuna Richiesta di Erogazione, non utilizzati per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi alle erogazioni effettuate dal Prenditore ai sensi dei Contratti Dipendenti in essere al momento della Richiesta di Erogazione medesima.

"**Contributo Semestrale**" indica la somma dei contributi stanziati dallo Stato per ciascuna Regione su base semestrale come previsto dal Decreto di Riparto, per un valore complessivo fino ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun semestre, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Autorizzativo.

"**Controversia Ambientale**" indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.

"**Credito**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.01.

"**Credito Impegnato**" ha il significato attribuito a tale termine dall'articolo 1.02A.

"**Crediti Ceduti**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.01A.

"**Data del Rimborso Anticipato**" indica la data, che dovrà essere una Data di Pagamento, in cui il Prenditore propone di effettuare il rimborso anticipato di un Importo del Rimborso Anticipato.

"**Data di Erogazione**" indica la data in cui una Erogazione viene effettivamente erogata dalla Banca.

"**Data di Erogazione Prevista**" indica la data in cui è prevista una Erogazione conformemente all'Articolo 1.02A, a seguito di una Richiesta di Erogazione.

"**Data di Estinzione**" indica il 31 dicembre 2044.

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla data del 30 giugno 2016, fermo restando che, nel caso in cui una di tali date non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, "Data di Pagamento" indicherà il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo, senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.01.

"Data Ultima di Erogazione" indica ciascuna delle circostanze alternative di cui ai seguenti punti:

- (i) la Data di Erogazione in cui avrà luogo l'ultima Erogazione che esaurisce il Credito;
- (ii) la Data di Erogazione dell'Erogazione che il Prenditore comunica alla Banca essere l'ultima Erogazione che intende effettuare a valere sul Credito, anche ove la stessa non esaurisca il Credito stesso, implicando pertanto tale comunicazione la rinuncia da parte del Prenditore ad ogni ulteriore residua disponibilità sul Credito, qualora non intervenga una richiesta di proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo articolo 4.01C;

in mancanza delle precedenti circostanze, la ultima data utile in cui può essere effettuata un'Erogazione, ai sensi dell'articolo 1.02D del presente Contratto.

"Decreto 104/2013" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (4).

"Decreto Autorizzativo" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (9).

"Decreto di Riparto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (8).

"Decreto Scuola" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (6).

"Descrizione Tecnica" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (3).

"Durata Finanziaria Equivalente Residua" si intende la durata finanziaria corrispondente ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del finanziamento come determinata *prima facie* dalla Banca e comunicata al Prenditore.

"Enti Locali" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).

"Erogazione" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.02A.

"Erogazione *Amortising*" indica la quota parte dell'Erogazione da rimborsare mediante il Piano di Rimborso *Amortising*.

"Erogazione *Bullet*" indica la quota parte dell'Erogazione da rimborsare mediante il Piano di Rimborso *Bullet*, determinato, a seconda dei casi:

- (i) in misura pari al valore attuale dei Contributi Residui non Incassati, calcolato sulla base del Tasso di Interesse *Bullet* maggiorato del Margine CDP, ovvero
- (ii) nel solo caso in cui l'importo dell'Erogazione sia inferiore all'importo calcolato ai sensi del precedente paragrafo (i), in misura pari all'importo dell'Erogazione medesimo (sempre tenendo conto del valore attuale dei Contributi Residui non Incassati).

"EUR" or "euro" indica la moneta avente corso legale negli Stati Membri dell'Unione Europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o da successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.

"EURIBOR" ha il significato indicato nell'Allegato B.

"Evento Determinante" indica ciascuno degli eventi, circostanze o avvenimenti specificati agli Articoli 10.01, 10.02 e 10.03.

"Evento di Disfunzione" indica ciascuno dei seguenti casi:

- (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione necessari, in ogni caso, affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto;
- (b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento della Banca o del Prenditore, impedendo alla parte in questione:
 - (i) di adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto; o
 - (ii) di comunicare con le altre parti,

a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dalla stessa parte le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo.

"Evento di Disfunzione dei Mercati" indica ciascuna delle seguenti circostanze:

- (a) sono in essere, secondo il ragionevole giudizio della Banca, eventi o circostanze eccezionali che pregiudicano l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento;
- (b) non vi è disponibilità delle fonti di finanziamento accessibili alla Banca per finanziare adeguatamente un'Erogazione nella relativa valuta e/o per la relativa scadenza e/o in relazione alle modalità di rimborso di tale Erogazione.

"Evento di Mutamento del Controllo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(1).

"Evento di Mutamento Normativo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(2).

"Evento di Rimborso Anticipato" indica ciascuno degli eventi e circostanze specificati all'Articolo 4.03A.

"Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato" indica un Evento di Rimborso Anticipato, con l'eccezione di quello indicato all'Articolo 4.03A(3) (*Illegalità*).

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca e le banche commerciali sono aperte per la loro normale attività in Lussemburgo e a Roma.

"Giorno Lavorativo di Riferimento" indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express*), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.

"Gravame" indica ogni garanzia reale, pegno, privilegio, vincolo, cessione in garanzia, ipoteca o altra forma di diritto che garantisca un'obbligazione di qualsiasi persona, o ogni altro contratto o accordo o diritto avente un simile effetto.

"Illecito Penale" indica ciascuna delle seguenti fattispecie ove rappresentanti un reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.

"Importo del Rimborso Anticipato" indica l'importo di un'Erogazione che il Prenditore deve rimborsare anticipatamente ai sensi dell'Articolo 4.02C.

"Indennizzo di Rimborso Anticipato" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.02B.

"Legge 311/2004" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (10).

"Margine CDP" indica il differenziale in punti percentuali annui tra i) la maggiorazione applicata al tasso finanziariamente equivalente ai sensi dei relativi Contratti Dipendenti e ii) lo Spread.

"MEF" indica il Ministero dell'economia e delle finanze.

"MIT" indica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

"MIUR" indica il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

"Mutamento Sostanziale Pregiudizievole" indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni, in relazione alle condizioni presenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore di adempiere le obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto;
- (b) le condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Prenditore; ovvero
- (c) la validità o l'esecutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di uno qualunque dei Gravami costituiti a favore della Banca.

"**Normativa Ambientale**" indica:

- (a) il diritto dell'Unione Europea, inclusi norme e principi;
- (b) leggi e regolamenti nazionali; e
- (c) trattati internazionali applicabili

il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

"**Normativa Decreto Istruzione**" indica l'articolo 10 del Decreto 104/2013, il Decreto Scuola, il Decreto di Riparto, il Decreto Autorizzativo, e ogni altra disposizione di legge o regolamento relativa al programma di governo a sostegno dell'edilizia scolastica e dell'edilizia residenziale universitaria, come di volta in volta integrata o modificata, ivi incluse eventuali circolari ministeriali esplicative.

"**Nota di Impegno**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (13).

"**Obbligazioni Garantite**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.01A.

"**Offerta di Erogazione**" indica una lettera sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato C.2.

"**Parti**" indica la Banca ed il Prenditore.

"**Periodo di Utilizzo**" ha il significato attribuito a tale termine dall'articolo 1.02D.

"**Piano Edilizia Scolastica**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

"**Piano di Rimborso Amortising**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.01A(i).

"**Piano di Rimborso Bullet**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.01A(ii).

"**Piano Regionale**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).

"**Prestito**" indica l'importo complessivo delle Erogazioni effettuate di volta in volta dalla Banca ai sensi del presente Contratto.

"**Prestito Residuo**" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.02.

"**Progetti**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (14).

"**Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (3).

"**Progetto Decreto Istruzione**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (14).

"**Regioni**" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (4).

"**Richiesta di Erogazione**" indica una comunicazione sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato C.1.

"**Richiesta di Rimborso Anticipato**" indica una richiesta scritta da parte del Prenditore alla Banca relativa al rimborso anticipato del Prestito, in tutto o in parte, conformemente all'Articolo 4.02A.

"**Sistema Informatico di Monitoraggio**" indica il sistema di monitoraggio menzionato alla Premessa (18).

"**Spread**" indica ~~17.6~~ ^{17.6} punti base (0,176...%), che saranno applicati per il Tasso di interesse Amortising e per il Tasso di interesse Bullet.

"**Struttura di Missione del Governo**" indica la Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"**Tasso di interesse Amortising**" indica il tasso di interesse determinato ai sensi dell'Articolo 3.01, paragrafo (i).

"**Tasso di interesse Bullet**" indica il tasso di interesse determinato ai sensi dell'Articolo 3.01, paragrafo (ii).

"**Tassa**" indica ciascuna tassa, tributo, imposta, dazio o altro onere o ritenuta di natura simile (ivi inclusi eventuali penalità o interessi pagabili in relazione al mancato o ritardato pagamento di ciascuno di essi).

"**Tasso di Reimpiego**" indica, con riferimento ad una Erogazione per la quale è stato proposto o richiesto un rimborso anticipato, il tasso d'interesse annuale determinato dalla Banca in conformità ai principi di volta in volta stabiliti dagli organi dirigenti della Banca per i prestiti erogati a tasso fisso, in vigore il giorno del calcolo dell'indennizzo per i prestiti a tasso fisso denominati nella stessa valuta e aventi gli stessi termini per il pagamento degli interessi e le stesse modalità di rimborso fino alla Data di Estinzione. Per i casi in cui il periodo è più breve di 48 (quarantotto) mesi, verrà utilizzato: i) per periodi fino a 12 (dodici) mesi, l'equivalente del tasso del mercato monetario che più gli corrisponda, ossia l'EURIBOR diminuito dello 0,125% (12,5 punti base); ii) per i periodi compresi fra 12 (dodici) e 48 (quarantotto) mesi, a seconda dei casi, si applicherà la quotazione "bid" sui tassi swap pubblicati da Reuters per la relativa valuta e rilevato dalla Banca al momento del calcolo.

"**Termine di Accettazione**" relativo ad una comunicazione significa:

- (a) le 16h00, ora di Lussemburgo, della data di ricezione, se la comunicazione è ricevuta entro le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo; oppure
- (b) le 11h00 ora di Lussemburgo del Giorno Lavorativo immediatamente successivo, se la comunicazione è ricevuta dopo le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo o se è ricevuta in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo.

"**Termine di Accettazione Erogazione**" indica la data e l'ora di scadenza indicate in un'Offerta di Erogazione.

ARTICOLO 1

Credito, Assegnazione ed Erogazioni

1.01 Importo del Credito

Col presente Contratto la Banca concede al Prenditore, che accetta, un credito per un ammontare di euro 455.000.000,00 (quattrocentocinquantacinquemilioni/00) destinato al finanziamento dei Progetti secondo le modalità stabilite ai sensi del presente Contratto (il "**Credito**").

1.02 Modalità di Erogazione

- 1.02A Il Credito sarà erogato dalla Banca entro il Periodo di Utilizzo in più soluzioni (ciascuna di seguito denominata "**Erogazione**" e collettivamente "**Erogazioni**") a seguito dell'invio alla Banca di apposita Richiesta di Erogazione da parte del Prenditore, sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato C.1 al presente Contratto e nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi paragrafi B e C del presente Articolo 1.02. Ciascuna Richiesta di Erogazione dovrà indicare l'ammontare dell'Erogazione, che sarà rimborsata secondo le modalità previste all'Articolo 4.01A, l'ammontare dei Contributi Residui Non Incassati, ed il Margine CDP che il Prenditore applicherà ai sensi dei relativi Contratti Dipendenti. L'ammontare della Richiesta di Erogazione sarà, sino alla data della relativa Erogazione, di seguito denominato "**Credito Impegnato**". Durante il Periodo di Utilizzo il Prenditore, fatto salvo il verificarsi delle condizioni sospensive previste al successivo Articolo 1.04, potrà richiedere non oltre tre Erogazioni per anno, da effettuarsi il 25 marzo, il 25 luglio ed il 25 ottobre di ciascun anno, a condizione che la relativa Richiesta di Erogazione pervenga alla Banca in un Giorno Lavorativo di Riferimento che cada almeno 10 (dieci) giorni prima delle suddette date (ciascuna data di erogazione, di seguito una "**Data di Erogazione Prevista**"), restando inteso che, nel caso in cui una qualsiasi Data di Erogazione non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, la relativa Erogazione avverrà il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo.

Resta inteso che l'importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), salvo ove il Prenditore, con il consenso della Banca, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l'Erogazione di un minore importo per giustificati motivi.

Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni previsto dal Decreto Autorizzativo per ciascuna Regione. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate delle Regioni e/o dal MIUR dovranno essere preventivamente autorizzate dal MIUR e dal MEF e prontamente comunicate alla Banca da parte del Prenditore.

Ogni scostamento che comporti l'utilizzo del Credito ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui all'Articolo 4.01C che segue. Pertanto, l'eventuale ammontare disponibile ma non utilizzato dal Prenditore ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellato e non più disponibile ai fini di ulteriori erogazioni, a meno che non sia intervenuta una proroga ai sensi del successivo Articolo 4.01C.

1.02B Una volta ricevuta la Richiesta di Erogazione, la Banca determinerà, sulla base delle Erogazioni già effettuate, la quota di Contributo Semestrale stanziato per ciascun Contratto Dipendente e dei Contributi Residui Non Incassati, le modalità di rimborso applicabili alla relativa Erogazione ai sensi dell'Articolo 4.01A (ossia, se del caso, il Piano di Rimborso *Amortising* e/o il Piano di Rimborso *Bullet*) ed il tasso di interesse applicabile anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B e li comunicherà al Prenditore entro le ore 11:30 CET del quinto Giorno Lavorativo di Riferimento antecedente la Data di Erogazione Prevista, trasmettendo al Prenditore una Offerta di Erogazione. Resta inteso che l'ammontare richiesto dal Prenditore potrà essere ridotto, qualora l'ammontare dei Contributi non Incassati e/o del Contributo Semestrale disponibili non sia sufficiente ad assicurarne il rimborso, nella misura strettamente necessaria a garantire il rimborso dell'Erogazione mediante i Contributi non Incassati e/o i Contributo Semestrale disponibili. La Banca non potrà ritenersi responsabile dell'integrale utilizzo di ciascun Contributo Semestrale fino al termine del Periodo di Utilizzo.

1.02C Il Prenditore dovrà confermare alla Banca la propria accettazione del tasso di interesse e delle modalità di rimborso applicabili alla relativa Erogazione non oltre il Termine di Accettazione Erogazione, firmando per accettazione l'Offerta di Erogazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato C.2 al presente Contratto. Qualora il Prenditore non confermasse alla Banca l'accettazione dei tassi d'interesse entro il Termine di Accettazione Erogazione o comunicasse di non accettarli, ovvero per qualsiasi altro motivo la Banca non riuscisse a determinare i tassi d'interesse o non riuscisse a comunicarli al Prenditore nei termini previsti dal presente Contratto, la Banca, ferme restando le modalità di accettazione dei tassi d'interesse da parte del Prenditore nei termini suindicati:

- comunicherà il tasso d'interesse al Prenditore in un orario successivo nel medesimo giorno della relativa determinazione del tasso d'interesse (ma comunque non oltre le ore 15:00 CET); ovvero, in alternativa
- rinvierà la determinazione del tasso d'interesse al Giorno Lavorativo di Riferimento successivo utilizzando (i) per la determinazione del Tasso di Interesse *Amortising*, la pagina ISDAFIX2 - 11:00 AM Frankfurt - del circuito Reuters aggiornata a tale data, e (ii) per la determinazione del Tasso di Interesse *Bullet*, l'EURIBOR aggiornato a tale data.

Qualora per qualsiasi motivo la Banca non riuscisse comunque a determinare i tassi d'interesse o non riuscisse a comunicarli al Prenditore nei termini sopra menzionati, la Banca potrà, a sua discrezione, concordare con il Prenditore eventuali ulteriori termini, in conformità alle procedure interne della Banca.

In alternativa alla modalità di determinazione e accettazione del tasso d'interesse suesposta, la Banca potrà, a sua discrezione, determinare il tasso d'interesse attraverso un processo di fissazione del tasso e accettazione da parte del Prenditore registrato telefonicamente ai sensi e secondo le modalità previste dalle procedure interne della Banca. Il tasso d'interesse determinato telefonicamente dovrà comunque essere accettato dal Prenditore anche in forma scritta, sottoscrivendo per accettazione l'Offerta di Erogazione che verrà comunque trasmessa dalla Banca al Prenditore al termine della registrazione telefonica. Resta inteso che, in caso di discrepanze tra l'Offerta di Erogazione e la registrazione telefonica, farà fede quest'ultima.

Le condizioni finanziarie applicate ai Contratti Dipendenti dovranno rispettare i limiti massimi di cui all'art. 45, comma 32, della legge n. 448/1998, resi noti dal MEF.

La Banca procederà ad effettuare l'Erogazione/i oggetto della Offerta di Erogazione alla relativa Data di Erogazione, in conformità ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

1.02D Ai fini del presente Contratto per "Periodo di Utilizzo" si intende il periodo compreso tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione e il 31 dicembre 2018 ovvero, se anteriore, la Data Ultima di Erogazione.

1.03 **Valuta dell'erogazione**

La Banca verserà ogni Erogazione in euro.

1.04 **Condizioni per le erogazioni**

1.04A **Condizioni per la prima Erogazione**

L'obbligazione della Banca di procedere alla prima Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.02 è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista per l'Erogazione proposta (e, a seconda dei casi, nella misura in cui la medesima documentazione non sia ancora stata ricevuta a valere sul Contratto di Prestito Prima Tranche), di:

- (i) l'originale del presente Contratto, debitamente sottoscritto dalle Parti, con evidenza degli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- (ii) un originale ovvero una copia resa conforme all'originale da notaio di idonea documentazione dalla quale risulti la validità e l'efficacia dell'intervento dei rappresentanti del Prenditore nel presente Contratto;
- (iii) una "legal opinion" (parere legale) a favore della Banca da parte di uno studio legale di primario *standing* nazionale o internazionale ritenuto accettabile per la Banca, attestante, secondo la legge italiana, la validità, l'efficacia e l'opponibilità verso terzi e verso il MIUR, in qualità di debitore ceduto ai sensi e per gli effetti delle relative Note di Impegno, del modello di Atto di Cessione allegato al presente Contratto;
- (iv) documentazione comprovante che i sistemi, anche informatici, di controllo e monitoraggio degli interventi relativi al Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica*, con riferimento a tutte le linee di intervento indicate alla Premessa (2) – ossia *Scuole Nuove, Scuole Sicure e Decreto Istruzione* – come previsti e meglio descritti nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto, e sulla base delle competenze in essa individuate, siano pienamente funzionanti ed operativi, e le Regioni e gli Enti Locali abbiano ottenuto le necessarie istruzioni e deleghe da parte del MIUR e della Struttura di Missione del Governo per l'utilizzo di tali sistemi informatici al fine di trasmettere efficientemente le informazioni concernenti tutti i progetti delle componenti *Scuole Nuove, Scuole Sicure e Decreto Istruzione*;
- (v) documentazione contenente le informazioni e i dati richiesti dalla Banca per gli interventi relativi al Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica*, con riferimento a tutte le linee di intervento indicate alla Premessa (2) – ossia *Scuole Nuove, Scuole Sicure e Decreto Istruzione* – e in relazione al loro stato di avanzamento, che dovranno essere redatti sulla base di quanto specificato e delle competenze individuate nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto;
- (vi) copia dello schema di contratto approvato dal MEF e utilizzato dal Prenditore per la stipula di ciascun Contratto Dipendente in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca;

- (vii) copia del nulla osta emesso dal MEF in relazione allo schema di contratto utilizzato dal Prenditore per la stipula di ciascun Contratto Dipendente, nonché copia della comunicazione da parte del MEF relativa al limite massimo del tasso di interesse fisso applicabile a ciascun Contratto Dipendente ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

1.04B **Condizioni per ogni Erogazione**

L'obbligazione della Banca di procedere ad ogni Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.02, compresa la prima, è sospensivamente condizionata:

- (a) alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista per l'Erogazione proposta, dei seguenti documenti:
- (i) un certificato del Prenditore predisposto secondo il modello di cui all'Allegato D datato non più di 30 (trenta) giorni antecedenti la relativa Data di Erogazione Prevista;
 - (ii) i Contratti Dipendenti sottoscritti dal Prenditore e dalle relative Regioni in relazione ai quali il Prenditore ha richiesto l'Erogazione/i, nonché evidenza documentale che tali Contratti Dipendenti sono stati notificati al MIUR ed al MEF;
 - (iii) la Nota di Impegno relativa a ciascun Contratto Dipendente in relazione al quale il Prenditore abbia richiesto l'Erogazione, sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato E al presente Contratto, debitamente sottoscritta dal MIUR, salvo il caso in cui la Nota di Impegno non sia stata già trasmessa alla Banca in occasione di una precedente Erogazione;
 - (iv) conferma da parte del Prenditore di aver ricevuto dalla/e Regione/i interessata/e l'attestazione relativa alle spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione dei Progetti da finanziare tramite l'Erogazione richiesta, in ossequio alla normativa applicabile;
- (b) al verificarsi, alla Data di Erogazione Prevista per l'Erogazione proposta, delle seguenti condizioni:
- (i) la Banca abbia svolto con esito positivo le verifiche di cui all'Articolo 4.01B circa la capienza del Contributo Semestrale ovvero dei Contributi Residui Non Incassati rispetto al debito risultante dall'Erogazione/i richiesta/e;
 - (ii) le dichiarazioni e le garanzie ripetute ai sensi dell'Articolo 6.06 siano corrette in tutti i loro aspetti sostanziali; e
 - (iii) non si sia verificato alcun evento o circostanza che darà luogo a:
 - (A) uno degli eventi di cui all'Articolo 7.03 e /o un Evento Determinante; ovvero
 - (B) un Evento di Rimborso Anticipato.

1.05 **Conto bancario per l'Erogazione**

La Banca effettuerà ciascuna Erogazione a credito del conto di gestione n. 07602, BIC: CADPITRFXXX, IBAN: IT61 Q 07602 03200 000000007602 intestato al Prenditore che il Prenditore stesso intrattiene presso la Banca d'Italia.

1.06 **Sospensione o Cancellazione**

1.06A **Facoltà del Prenditore di cancellare**

In qualsiasi momento il Prenditore ha facoltà di cancellare in tutto o in parte, con efficacia immediata, il Credito non erogato, mediante comunicazione scritta alla Banca. Tuttavia, tale comunicazione non avrà effetto in relazione ad un Credito Impegnato.

1.06B Diritto della Banca di sospendere e cancellare

- (a) La Banca avrà facoltà di sospendere e/o cancellare in tutto o in parte, con efficacia immediata, la parte del Credito non ancora erogata mediante comunicazione scritta al Prenditore qualora:
- (i) si sia verificato un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante, ovvero un evento o circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito ad una comunicazione trasmessa ai sensi del presente Contratto, un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante; ovvero
 - (ii) si sia verificato un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.
- (b) Nel caso in cui si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà altresì sospendere, con effetto immediato, la parte del Credito rispetto alla quale non sia stata ricevuta una Richiesta di Erogazione.
- (c) La sospensione durerà fino alla data in cui la Banca revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l'importo del Credito preventivamente fatto oggetto di sospensione.
- (d) Qualora la Banca abbia esercitato la facoltà di sospendere l'Erogazione di un Credito Impegnato ai sensi del presente Articolo 1.06B, dovrà essere corrisposta alla Banca una commissione calcolata per tutto il periodo della sospensione con le seguenti modalità.

La suddetta commissione sarà calcolata sul Credito Impegnato la cui erogazione è stata sospesa, pari alla differenza tra:

- (i) il tasso di interesse che sarebbe stato corrisposto in conformità all'Articolo 3.01 se l'erogazione fosse avvenuta alla Data di Erogazione Prevista, e
- (ii) l'EURIBOR (1 mese) diminuito di 12,5 punti base (0,125%) a meno che tale valore non risulti inferiore a zero nel qual caso sarà calcolato come pari a zero, fermo restando che per la determinazione dell'EURIBOR per le finalità di cui al presente Articolo, i relativi periodi di riferimento saranno dei periodi successivi di un mese a partire dalla Data di Erogazione.

Tale commissione: (a) sarà dovuta per il periodo compreso fra la Data di Erogazione Prevista e la Data di Erogazione ovvero quella di recesso o di risoluzione del Contratto; e (b) sarà calcolata applicando la convenzione sul conteggio dei giorni prevista al successivo Articolo 5.01.

Nel caso in cui il periodo compreso fra la Data di Erogazione Prevista e la Data di Erogazione sia superiore ad un mese, la commissione maturerà e sarà dovuta alla fine di ciascun mese.

Resta peraltro inteso che qualora la differenza tra (i) e (ii) di cui al quarto capoverso sia inferiore o uguale a zero, non sarà dovuta alcuna commissione da alcuna delle Parti.

1.07 Commissione di cancellazione

Nell'ipotesi in cui la Banca cancelli il Credito Impegnato al verificarsi di un evento di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e/o 10.03, dovrà essere corrisposta alla Banca una commissione calcolata ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 10.06.

Ciascuna commissione sarà calcolata sull'assunto che l'importo cancellato sia stato erogato e rimborsato alla Data di Erogazione o, nel caso in cui l'Erogazione sia rinviata o sospesa, alla data della relativa comunicazione di cancellazione.

ARTICOLO 2**Il Prestito**

2.01 Importo del Prestito

Il Prestito comprenderà l'importo complessivo delle Erogazioni erogate dalla Banca a valere sul Credito.

2.02 Valuta dei rimborsi, degli interessi e di altri oneri

Gli interessi, i rimborsi e gli altri oneri pagabili in riferimento a ogni Erogazione saranno corrisposti dal Prenditore in euro.

Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati in euro.

2.03 Conferma della Banca

Entro 10 (dieci) giorni da ciascuna Erogazione, la Banca fornirà al Prenditore il piano di ammortamento di cui all'Articolo 4.01, se del caso, specificando la Data di Erogazione, l'importo erogato, i termini del rimborso e il tasso d'interesse riferiti a quella determinata Erogazione.

ARTICOLO 3**Interessi****3.01 Tasso d'interesse**

Gli interessi calcolati sull'importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato e con decorrenza dal giorno successivo alla relativa Data di Erogazione, saranno determinati:

- (i) nel caso di Piano di Rimborso *Amortising*: al tasso fisso nominale annuo pari al tasso calcolato sulla base di tutta la curva dei tassi *interest rate swap* rilevati sulla pagina ISDAFIX2 - 11:00 AM Frankfurt - del circuito Reuters, tenuto conto delle rate di rimborso del capitale della relativa Erogazione, e della Durata Finanziaria Equivalente Residua dell'Erogazione, come rilevato dalla Banca nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione o alla successiva data a cui avviene il calcolo del tasso ai sensi del precedente Articolo 1.02C, maggiorato dello Spread (il "Tasso di interesse *Amortising*").

Qualora la pagina Reuters ISDAFIX2 fosse indisponibile o non fosse pubblicata, la Banca considererà una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca. Qualora il Tasso di interesse *Amortising* risulti negativo, sarà considerato pari a zero.

- (ii) nel caso di Piano di Rimborso *Bullet*: l'EURIBOR maggiorato dello Spread (il "Tasso di interesse *Bullet*"). Qualora il Tasso di interesse *Bullet* risulti negativo, sarà considerato pari a zero.

3.02 Interessi di mora

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'Articolo 10 e a titolo di eccezione rispetto all'Articolo 3.01, nel caso in cui il Prenditore non paghi un qualsivoglia ammontare da questi dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa Data di Pagamento, interessi di mora matureranno su ogni ammontare dovuto e non pagato ai sensi del presente Contratto, dal giorno in cui tale somma è dovuta al giorno dell'effettivo pagamento, a un tasso annuale pari a:

- (i) in caso di importi dovuti e non pagati in relazione ad una Erogazione, l'importo più elevato tra (a) il tasso d'interesse applicabile ai sensi dell'Articolo 3.01, maggiorato del 2% (200 punti base), e (b) l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base);
- (ii) in caso di importi dovuti e non pagati diversi da quelli di cui al precedente paragrafo (i), l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base),

e dovranno essere pagati in conformità alla richiesta della Banca. Ai fini della determinazione dell'EURIBOR in riferimento al presente Articolo 3.02, i periodi relativi ai sensi dell'Allegato B saranno rappresentati da periodi successivi di un mese a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto.

ARTICOLO 4

Rimborso

4.01 Rimborso normale

4.01A Rimborso del Prestito

Ciascuna Erogazione sarà rimborsata dal Prenditore al tasso di interesse determinato ai sensi del precedente paragrafo 3.01:

- (i) mediante il pagamento di rate semestrali, tranne la prima, posticipate, di importo costante, comprensive di capitale ed interessi, calcolati al Tasso di Interesse *Amortising*, alle rispettive Date di Pagamento, a cominciare dalla Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione fino alla Data di Estinzione (i "Piani di Rimborso *Amortising*"); ovvero
- (ii) nella misura in cui nella relativa Richiesta di Erogazione il Prenditore abbia confermato alla Banca l'ammontare dei Contributi Residui Non Incassati, mediante il pagamento in una singola rata comprensiva di capitale e interessi alla prima Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione, il cui importo sarà pari all'Erogazione *Bullet* maggiorato degli interessi calcolati al Tasso di Interesse *Bullet* (i "Piani di Rimborso *Bullet*").

4.01B Obblighi e divieti ulteriori

All'atto di ciascuna Richiesta di Erogazione, la Banca verificherà, sulla base dei Tassi di Interesse *Amortising* e *Bullet*, maggiorati del Margine CDP, la condizione che il debito residuo complessivo che risulterebbe in essere dopo ciascuna Erogazione dell'ammontare richiesto sia rimborsabile, per capitale ed interessi, secondo una delle modalità prescelte ai sensi dell'Articolo 4.01A, per un importo non superiore al Contributo Semestrale ovvero ai Contributi Residui Non Incassati, tenuto conto dei Contributi Semestrali Residui. Il rispetto di tale limite costituirà una condizione sospensiva ai fini dell'Erogazione dell'ammontare richiesto. In caso contrario, la Banca effettuerà un'Erogazione di importo tale che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti Erogazioni effettuate in relazione al medesimo Contratto Dipendente, risulti compatibile con la condizione suesposta.

Un ammontare rimborsato non potrà essere oggetto di un nuovo prestito. Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10.

4.01C Proroga del Periodo di Utilizzo

L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, qualora fosse decisa una proroga del corrispondente periodo di utilizzo di uno o più dei Contratti Dipendenti ai sensi delle disposizioni ivi contenute, potrà essere disposta unicamente dietro consenso della Banca a sua insindacabile discrezione. In caso di proroga, la Banca comunicherà al Prenditore le nuove condizioni finanziarie applicabili alla porzione del Credito non ancora erogata.

4.02 Rimborso anticipato volontario

4.02A Le Erogazioni potranno essere estinte anticipatamente dal Prenditore, in tutto o in parte, previo invio di una Richiesta di Rimborso Anticipato con un minimo di 1 (un) mese di preavviso.

4.02B L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata comporterà il pagamento, oltre a quanto dovuto alla Banca a qualunque titolo fino alla Data del Rimborso Anticipato, di un importo pari al differenziale (se positivo) tra:

4 (AS)

- (a) gli interessi che maturerebbero sull'importo del Rimborso Anticipato ai sensi del precedente Articolo 3.01 nel periodo compreso fra la Data del Rimborso Anticipato e la Data di Estinzione, se non intervenisse il pagamento anticipato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15% (quindici punti base).

Tale differenziale per ciascuna Data di Pagamento rilevante sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del Tasso di Reimpiego (il tutto di seguito definito "Indennizzo di Rimborso Anticipato").

4.02C **Modalità di rimborso anticipato**

A seguito della presentazione di una Richiesta di Rimborso Anticipato dal Prenditore alla Banca, quest'ultima invierà al Prenditore, non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data del Rimborso Anticipato, una Comunicazione di Rimborso Anticipato. La Comunicazione di Rimborso Anticipato dovrà specificare l'importo del Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, l'indennizzo, se dovuto, il metodo di imputazione dell'importo del Rimborso Anticipato e il Termine di Accettazione.

Il Prenditore, se accetta la Comunicazione di Rimborso Anticipato entro il Termine di Accettazione, dovrà effettuare il rimborso anticipato. In qualsiasi altro caso, il Prenditore non potrà effettuare il rimborso anticipato.

Il Prenditore, contestualmente al rimborso anticipato, dovrà corrispondere gli interessi maturati e l'indennizzo, se dovuto, sull'importo del Rimborso Anticipato, come specificato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato.

4.03 **Rimborso anticipato obbligatorio**

4.03A **Eventi di Rimborso Anticipato**

4.03A(1) **MUTAMENTO DEL CONTROLLO**

Nel caso in cui si verifichi o si stia per verificare un Evento di Mutamento del Controllo, la Banca ha la facoltà di consultare il Prenditore. Tali consultazioni devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta da parte della Banca. A seguito di tale consultazione, nel caso in cui l'Evento di Mutamento del Controllo si sia effettivamente verificato o si stia effettivamente per verificare, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Ai sensi del presente Contratto, un "Evento Di Mutamento Del Controllo" si produce qualora lo Stato italiano cessi di controllare il Prenditore, ove con il termine "controllo" si intende la proprietà delle azioni del Prenditore rappresentative del 50% (cinquanta per cento) più una (1) azione e in ogni caso l'influenza dominante esercitata da parte dello Stato italiano sul Prenditore ai sensi e per gli effetti della Legge di Trasformazione e dell'articolo 2359 comma 1 n. 2 e n. 3 del Codice Civile.

Ai fini del presente Contratto, per "Legge Di Trasformazione" si intende l'articolo 5 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, come convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, recante disposizioni in materia di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

4.03A(2) **MUTAMENTO NORMATIVO**

Senza pregiudizio di quanto prescritto al successivo Articolo 10.03B, nel caso in cui si verifichi un Evento di Mutamento Normativo ovvero nel caso in cui la Banca abbia un ragionevole motivo per ritenere che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca.

A seguito di tale consultazione e ove si sia verificato o si stia effettivamente per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca ha la facoltà di richiedere al Prenditore la costituzione di garanzie di gradimento della Banca ovvero modifiche al presente Contratto soddisfacenti a proprio insindacabile giudizio, ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa.

La Banca ha la facoltà di cancellare, previo avviso al Prenditore, il Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto, qualora nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla richiesta della Banca ai sensi del precedente paragrafo, il Prenditore (i) non abbia costituito garanzie di gradimento della Banca, ovvero (ii) entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla richiesta della Banca ai sensi del precedente paragrafo, non siano state concordate modifiche al presente Contratto soddisfacenti ad insindacabile giudizio della Banca, ovvero (iii) non sia stata trovata una soluzione alternativa soddisfacente ad insindacabile giudizio della Banca.

La Banca e il Prenditore si danno inoltre espressamente atto che la Banca ha la facoltà di richiedere, e il Prenditore sarà tenuto a comunicare alla Banca, in caso di Evento di Mutamento Normativo, ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere per comprendere le conseguenze che tale Evento di Mutamento Normativo possa avere sugli impegni assunti dal Prenditore nei confronti della Banca alla firma del presente Contratto.

Ai sensi del presente Contratto, per "Evento di Mutamento Normativo" si intende l'emanazione, la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica di o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e che, a giudizio della Banca, pregiudichi in modo sostanziale la capacità del Prenditore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto o qualsiasi garanzia fornita in relazione al presente Contratto.

4.03A(3) ILLEGALITÀ

Qualora, in qualsiasi giurisdizione applicabile, diventi illegale per la Banca adempiere a qualsiasi delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto ovvero erogare o mantenere il Prestito, la Banca ne informerà prontamente il Prenditore e potrà immediatamente: (i) sospendere o cancellare la porzione non ancora erogata del Credito e/o (ii) richiedere il rimborso anticipato del Prestito alla data indicata dalla Banca nella comunicazione trasmessa al Prenditore, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta o, laddove ai sensi della giurisdizione applicabile debba cadere prima di detto termine di 30 (trenta) giorni, dovrà coincidere con l'ultima data possibile per ricevere il rimborso anticipato da parte della Banca ai sensi della giurisdizione che ha determinato l'illegalità, ferma restando la facoltà del Prenditore di effettuare il relativo pagamento ad una Data di Pagamento precedente alla data indicata dalla Banca.

4.03A(4) RIDUZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO BEI *PIANO EDILIZIA SCOLASTICA*

Qualora il costo totale del Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica* diminuisca rispetto a quanto indicato alla Premessa (3) così che il Credito risulti superiore al 56,22% (cinquantasei virgola ventidue per cento) di tale costo, la Banca, previa comunicazione al Prenditore, può immediatamente cancellare la porzione non erogata del Credito e/o chiedere il rimborso anticipato del Prestito sino ad un importo massimo pari all'ammontare per cui il Credito supera il 56,22% (cinquantasei virgola ventidue per cento) del costo totale del Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica*. Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, la quale non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4.03B Modalità del rimborso anticipato

Ogni importo richiesto dalla Banca ai sensi dell'Articolo 4.03A, unitamente agli interessi e ad ogni altra somma maturati o dovuti ai sensi del presente Contratto e compreso, a titolo esemplificativo, qualsiasi indennizzo dovuto ai sensi dell'Articolo 4.03C e 4.04, dovrà essere pagato alla data indicata dalla Banca nella sua richiesta che non potrà in ogni caso cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta della Banca.

Il Prenditore potrà effettuare il pagamento degli importi indicati al primo paragrafo del presente Articolo 4.03B alla Data di Pagamento della relativa Erogazione anche se antecedentemente alla data indicata dalla Banca nella richiesta di rimborso al fine di evitare il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'Articolo 4.03C.

4.03C Indennizzo per rimborso anticipato

Nel caso di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato, l'Indennizzo di Rimborso Anticipato, se dovuto, sarà determinato conformemente all'Articolo 4.02B.

4.04 Generale

Un importo rimborsato o rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di un nuovo prestito. Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10.

Nell'ipotesi in cui il Prenditore rimborsi una Erogazione ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento, esso dovrà indennizzare la Banca per un importo pari alla somma documentata dalla Banca stessa che si rende necessaria per compensare quest'ultima del ricevimento di tali importi ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento.

ARTICOLO 5

Pagamenti

5.01 Accordi sul calcolo dei giorni

Tutti gli importi dovuti a titolo di interesse, indennizzo, commissione o penale da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e calcolati con riferimento a frazioni di un anno, saranno determinati sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni.

5.02 Date e luogo dei pagamenti

Quando non specificato altrimenti nel presente Contratto o nella richiesta della Banca, tutte le somme dovute che non siano a titolo di interesse, indennizzo e capitale, sono pagabili entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca.

Ogni somma dovuta dal Prenditore ai sensi del presente Contratto sarà pagata al relativo conto bancario comunicato dalla Banca al Prenditore. La Banca dovrà comunicare il conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui è tenuto il Prenditore e dovrà comunicare ogni mutamento di conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui il mutamento si applica. Questo periodo di notifica non si applica nel caso di pagamento ai sensi dell'Articolo 10.

Il Prenditore dovrà indicare, in ciascun pagamento effettuato ai sensi del presente Articolo, il numero del contratto ("Fl nr") riportato sulla pagina iniziale del presente Contratto.

Una somma dovuta dal Prenditore sarà ritenuta pagata nel momento in cui la Banca la riceve.

Ciascuna erogazione da parte della Banca e ciascun pagamento in favore della stessa ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati attraverso conti ritenuti accettabili dalla Banca. Onde evitare dubbi, qualsiasi conto aperto a nome del Prenditore presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è incorporato il Prenditore è ritenuta accettabile dalla Banca.

5.03 Divieto di compensazione da parte del Prenditore

Salvo quanto previsto all'Articolo 9.03(a) ovvero salvo previo consenso da parte della Banca, tutti i pagamenti da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto saranno determinati ed effettuati alla relativa scadenza senza alcuna facoltà per il Prenditore di ridurne l'ammontare in forza di compensazione o di rifiutarne o ritardarne l'effettuazione in forza di alcuna eccezione, rinunciando sin d'ora il Prenditore ad ogni relativa facoltà.

5.04 Disfunzioni nel sistema dei pagamenti

Se la Banca determina (a sua discrezione) che si è verificato un Evento di Disfunzione ovvero il Prenditore comunica alla Banca che si è verificato un Evento di Disfunzione:

- (a) la Banca può, e deve se il Prenditore lo richiede, consultarsi col Prenditore allo scopo di accordarsi con quest'ultimo riguardo ad eventuali cambiamenti in materia di gestione e amministrazione del Prestito che la Banca ritenga necessari date le circostanze, fermo restando che né la Banca né il Prenditore sono obbligati a concordare sui cambiamenti in questione;
- (b) la Banca non è responsabile per qualsivoglia danno, costo o perdita derivante da un Evento di Disfunzione o per aver o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi del o in relazione al presente Articolo 5.04.

5.05 Imputazione dei pagamenti

(a) Generale

I pagamenti da parte del Prenditore saranno considerati validamente effettuati e liberatori per il Prenditore stesso soltanto se le relative somme saranno ricevute in stretta conformità alle disposizioni del presente Contratto.

(b) Pagamenti parziali

Qualora la Banca riceva un pagamento insufficiente a rimborsare gli importi scaduti e dovuti in quel momento dal Prenditore ai sensi del Contratto, la Banca provvederà ad imputare quel pagamento:

- (i) in primo luogo, *pro rata*, alle somme dovute a titolo di commissioni, costi, indennizzo e spese ai sensi del presente Contratto;
- (ii) in secondo luogo, alle somme dovute a titolo di interessi maturati e non corrisposti ai sensi del presente Contratto;
- (iii) in terzo luogo, alle somme dovute a titolo di capitale scaduto e non ancora rimborsato ai sensi del presente Contratto; e
- (iv) in quarto luogo, a qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto e non corrisposta dal Prenditore.

(c) Imputazione dei pagamenti relativi alle Erogazioni

(i) In caso di:

- rimborso parziale anticipato volontario di una Erogazione soggetta al rimborso in più rate, l'importo del Rimborso Anticipato sarà imputato *pro rata* a ciascuna rata non ancora rimborsata ovvero, su richiesta del Prenditore, in ordine inverso di scadenza;
- rimborso parziale anticipato obbligatorio di una Erogazione soggetta al rimborso in più rate, l'importo del Rimborso Anticipato sarà imputato a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza.

- (ii) Le somme corrisposte alla Banca a seguito di una richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 ed applicate ad una Erogazione, saranno imputate a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca potrà imputare tali somme tra le varie Erogazioni a sua discrezione.

- (iii) Qualora la Banca riceva somme che non siano chiaramente imputabili al pagamento di una specifica Erogazione, e non vi fosse accordo tra la Banca ed il Prenditore su tale imputazione, la Banca potrà imputare tali somme tra le varie Erogazione a propria discrezione.

ARTICOLO 6

Impegni e dichiarazioni del Prenditore

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere.

6.01 Utilizzo del Prestito

Il Prenditore utilizzerà le somme da esso ricevute nell'ambito del Prestito per la concessione dei mutui alle Regioni finalizzati al finanziamento dei Progetti da realizzarsi nel contesto del Progetto *Decreto Istruzione*, secondo le modalità di cui al presente Contratto.

6.02 Disposizioni relative ai Contratti Dipendenti

Il Prenditore farà sì che ciascun Contratto Dipendente obblighi la Regione che ne è parte, a pena di risoluzione del Contratto Dipendente stesso, a:

- (a) far sì che i Progetti siano realizzati dagli Enti Locali integralmente in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta in volta modificata con il consenso della Banca, e a completarlo entro la data finale ivi specificata;
- (b) tenere una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al finanziamento dei Progetti e a far sì che gli Enti Locali tengano una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantiscano il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- (c) destinare la somma ad essa resa disponibile dal Prenditore esclusivamente per il trasferimento di fondi agli Enti Locali per la realizzazione dei Progetti;
- (d) far sì che siano consentite alle persone designate dal Prenditore ovvero dalla Banca di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei Progetti, nonché tutte le verifiche che essi riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- (e) far sì che gli Enti Locali acquistino attrezzature, appaltino servizi nonché commissionino lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;
- (f) far sì che gli Enti Locali garantiscano la copertura assicurativa di tutte le opere costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- (g) far sì che gli Enti Locali mantengano la gestione ed il possesso delle strutture e degli edifici costituenti ciascun Progetto ed assicurino la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del Prestito di cui al presente Contratto, salvo previo accordo scritto del Prenditore o della Banca; fermo restando che il Prenditore o la Banca potranno negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'Articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- (h) far sì che gli Enti Locali mantengano in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;




- (i) in riferimento all'Ambiente, fare sì che gli Enti Locali:
 - (i) realizzino e gestiscano ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottengano e mantengano le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
 - (iii) adempiano a tali Autorizzazioni Ambientali;
- (j) far sì che gli Enti Locali realizzino e gestiscano ciascun Progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informino tempestivamente il Prenditore e la Banca di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;
- (k) nei limiti consentiti dalla legge, informare il Prenditore, il MIUR, la Struttura di Missione del Governo e la Banca dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario della Regione o di un relativo Ente Locale del quale la Regione sia a conoscenza, in connessione ad Illeciti Penali relativi al Prestito, alle somme rese disponibili dal Prenditore derivanti dal Prestito o relative a ciascun Progetto;
- (l) adottare (o fare in modo che siano adottate), entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario della Regione o di un relativo Ente Locale che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa ai Progetti; informare prontamente il Prenditore e la Banca di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all'impegno indicato al presente paragrafo (l);
- (m) far sì che tutti i contratti relativi ai Progetti da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del Contratto Dipendente ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili ai Progetti, includano le seguenti previsioni:
 - (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Regione e/o la stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
 - (iii) il diritto del Prenditore e della Banca (o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione della relativa stazione appaltante concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
- (n) comunicare al Prenditore, al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo eventuali e indispensabili modifiche al Progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del piano triennale regionale autorizzativo dell'intervento;
- (o) riconoscere che la Banca può essere obbligata a comunicare le informazioni relative alle Regioni, agli Enti Locali ed ai Progetti a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea;
- (p) fornire al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione dei Progetti, sia della documentazione che dei siti, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto.

6.03

Esecuzione dei Contratti Dipendenti

Il Prenditore farà sì che la stipula dei Contratti Dipendenti con le Regioni e tutti i relativi adempimenti avvengano in conformità alle prescrizioni della normativa applicabile (ivi incluse, a titolo non esaustivo, la sottoscrizione di Contratti Dipendenti conformi allo schema contrattuale approvato dal MEF, e la successiva notifica dei Contratti Dipendenti sottoscritti con le Regioni al MEF e al MIUR ai fini dell'ottenimento delle relative Note di Impegno).

Il Prenditore si impegna ad esercitare i diritti derivanti dai Contratti Dipendenti in modo da salvaguardare gli interessi della Banca e si impegna a far sì che i Contratti Dipendenti non vengano modificati qualora ciò possa pregiudicare gli interessi della Banca senza il preventivo consenso scritto della Banca stessa, che non verrà irragionevolmente negato.

6.04 Obblighi di legge

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso.

6.05 Onorabilità

Il Prenditore dovrà adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, in materia tributaria, nonché in materia di riciclaggio e finanziamento di attività terroristiche,

commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività del Prenditore relativa al Prestito.

6.06 Dichiarazioni e garanzie generali

Il Prenditore dichiara e garantisce alla Banca che:

- (a) è regolarmente costituito e validamente esistente quale società per azioni secondo il diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
- (b) ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed è stato adottato ogni atto dei propri organi sociali necessario per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto;
- (c) le obbligazioni derivanti in capo al Prenditore dal presente Contratto sono giuridicamente valide, vincolanti ed efficaci;
- (d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti e il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
 - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge applicabile, statuto, disposizione o regolamento applicabile, o con qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui esso sia soggetto;
 - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per esso, la cui violazione possa ragionevolmente comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto;

- (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione dello Statuto/Atto Costitutivo del Prenditore;
- (e) l'ultimo bilancio consolidato e certificato disponibile del Prenditore è stato predisposto in conformità ai bilanci degli anni precedenti, e rappresenta in modo veritiero e corretto, il risultato economico e di esercizio del relativo periodo di riferimento, e rivela accuratamente (incluso con opportune riserve), tutte le posizioni debitorie (attuali e potenziali) del Prenditore;
- (f) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole dal 24 febbraio 2015;
- (g) non si è verificato né permane senza che ad esso sia stato posto rimedio ovvero senza che esso sia stato oggetto di rinuncia nessun Evento Determinante;
- (h) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei suoi confronti un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato con esito sfavorevole e che possa ragionevolmente comportare, ove non adempiuto, un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
- (i) ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si colloca almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate ai sensi di ogni sua posizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che beneficiano per legge di diritti di prelazione.

Fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (f) che precede, le dichiarazioni e garanzie sopra elencate avranno efficacia anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, e si considereranno espressamente ripetute a ciascuna Data di Erogazione Prevista e a ciascuna Data di Pagamento.

ARTICOLO 7

Garanzie

Gli impegni del presente Articolo 7 restano in vigore a partire dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e finché qualsiasi importo ai sensi del presente Contratto è dovuto o il Credito è in essere.

7.01 Cessione del credito

7.01A A garanzia del pieno, puntuale e irrevocabile adempimento di tutte le obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria che il Prenditore ha assunto con il presente Contratto, per il rimborso del capitale, per il pagamento dei relativi interessi, indennità, commissioni, tasse, imposte, danni, spese ed accessori (compresi gli interessi di mora) ed in genere per qualsiasi altro titolo, anche accessorio, che si riferisca al presente Contratto, anche in conseguenza di recesso dallo stesso o dell'esercizio da parte della Banca dei diritti e rimedi qui previsti (di seguito le "Obbligazioni Garantite"), il Prenditore si impegna a cedere in garanzia, a favore della Banca, conformemente a quanto previsto all'articolo 1263 del Codice Civile, anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 21 maggio 2004 n.170, ove applicabile, e nei limiti di quanto previsto all'Articolo 7.02A che segue, i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali, di cui il Prenditore sia titolare nei confronti dello Stato nascenti ai sensi di legge da ciascun Contratto Dipendente e certificati dalla relativa Nota di Impegno (di seguito i "Crediti Ceduti").

7.01B Ai fini di cui al presente Articolo 7.01, il Prenditore si impegna a sottoscrivere con la Banca, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, uno o più atti di cessione del credito aventi ad oggetto Crediti Ceduti secondo il testo di cui all'Allegato F al presente Contratto (di seguito, gli "Atti di Cessione") come di seguito indicato:

- (i) entro e non oltre il 30 aprile 2016, il Prenditore sottoscriverà uno o più Atti di Cessione aventi ad oggetto Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale sia pari all'importo nominale in linea capitale del Prestito Residuo alla data del 31 marzo 2016, a condizione che tale importo sia pari ad almeno euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
 - (ii) entro e non oltre il 31 ottobre 2016, il Prenditore sottoscriverà uno o più Atti di Cessione aventi ad oggetto Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale sia pari all'importo nominale in linea capitale del Prestito Residuo non garantito ai sensi degli Atti di Cessione di cui al precedente paragrafo (i) alla data del 30 settembre 2016, a condizione che tale importo sia pari ad almeno euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
 - (iii) entro e non oltre il 31 gennaio 2017, il Prenditore sottoscriverà uno o più Atti di Cessione aventi ad oggetto Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale sia pari all'importo del Prestito Residuo non garantito ai sensi degli Atti di Cessione di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii) alla data del 31 dicembre 2016, a condizione che tale importo sia pari ad almeno euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
 - (iv) entro e non oltre il 31 luglio 2017, il Prenditore sottoscriverà uno o più Atti di Cessione aventi ad oggetto Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale sia pari all'importo del Prestito Residuo non garantito ai sensi degli Atti di Cessione di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii) alla data del 30 giugno 2017, a condizione che tale importo sia pari ad almeno euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);
 - (v) entro e non oltre il 31 gennaio 2018, il Prenditore sottoscriverà uno o più Atti di Cessione aventi ad oggetto Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale sia pari all'importo del Prestito Residuo non garantito ai sensi degli Atti di Cessione di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) alla data del 31 dicembre 2017;
 - (vi) entro e non oltre il 31 luglio 2018, il Prenditore sottoscriverà uno o più Atti di Cessione aventi ad oggetto Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale sia pari all'importo del Prestito Residuo non garantito ai sensi degli Atti di Cessione di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), (iii), (iv) e (v) alla data del 30 giugno 2018, e
 - (vii) entro e non oltre il 31 gennaio 2019, il Prenditore sottoscriverà uno o più Atti di Cessione aventi ad oggetto Crediti Ceduti il cui importo nominale in linea capitale sia pari all'importo del Prestito Residuo non garantito ai sensi degli Atti di Cessione di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) alla data del 31 dicembre 2018,
- nonché ad eseguire tutte le formalità previste da ciascun Atto di Cessione nei termini ivi previsti.

7.02 Valore della garanzia

- A. Il Prenditore si impegna a mantenere durante tutto il periodo di ammortamento del Prestito, il valore complessivo della garanzia, calcolato come somma complessiva degli importi in linea capitale dei Crediti Ceduti e non ancora rimborsati al Prenditore, pari al 100% (cento per cento) dell'importo del Prestito in alcun tempo residuo a seguito dei pagamenti in linea capitale effettuati dal Prenditore ai sensi del presente Contratto (di seguito denominato "Prestito Residuo"). Resta espressamente inteso che saranno esclusi dal calcolo della suddetta percentuale del 100% (cento per cento) del Prestito Residuo (i) i Crediti Ceduti vantati dal Prenditore in relazione ai quali la relativa Nota di Impegno cessi di essere, o risulti non essere, in vigore e pienamente valida ed efficace o (ii) i Crediti Ceduti vantati dal Prenditore che non siano stati validamente trasferiti a favore della Banca ovvero la relativa cessione non risulti opponibile al debitore ceduto a seguito del mancato perfezionamento da parte del Prenditore delle formalità previste nel relativo Atto di Cessione.



- B. Qualora, per qualsiasi ragione, la somma del valore complessivo degli importi in linea capitale dei Crediti Ceduti, non ancora rimborsati al Prenditore, rappresenti un importo inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo del Prestito Residuo, il Prenditore dovrà, entro 30 (trenta) giorni, (i) assicurare il ripristino di tale percentuale minima di copertura mediante la cessione in garanzia a favore della Banca di altri crediti nei confronti dello Stato nascenti ai sensi di legge da Contratti Dipendenti e certificati dalle relative Note di Impegno valide e vincolanti, secondo termini sostanzialmente equivalenti a quelli di cui alla cessione ai sensi del precedente Articolo 7.01; o alternativamente (ii) rimborsare anticipatamente, in conformità al precedente Articolo 4.02, il Prestito per un importo tale che il valore complessivo residuo dei Crediti Ceduti, non ancora corrisposti al Prenditore, rappresenti nuovamente non meno del 100% (cento per cento) dell'importo del Prestito Residuo.
- C. In caso di mancato adempimento da parte del Prenditore agli obblighi di cui alla lettera B. che precede, decorso il termine precisato nella relativa messa in mora da parte della Banca, si applicheranno le disposizioni previste al successivo Articolo 10.02 e Articolo 10.04.

7.03 Garanzie a favore di terzi

- A. Per tutta la durata del presente Contratto, qualora il Prenditore costituisca, direttamente o indirettamente, in favore di terzi, che forniscano al medesimo provvista a medio / lungo termine per la propria Gestione Separata A2, garanzie reali, ivi incluse le cessioni di crediti in garanzia, o privilegi di qualsiasi natura gravanti su crediti o altri beni del Prenditore rientranti nella Gestione Separata A2, il Prenditore sarà tenuto, a semplice richiesta della Banca, a estendere in favore di quest'ultima la relativa garanzia reale o privilegio ovvero a fornire alla Banca una equivalente garanzia reale o privilegio su crediti o altri beni del Prenditore rientranti nella Gestione Separata A2.

La disposizione del comma precedente non si applica comunque alle garanzie e ai privilegi che siano costituiti:

- (i) direttamente per legge, regolamento, decreto; e/o
- (ii) a garanzia di prestiti destinati al finanziamento a medio / lungo termine della Gestione Separata A2 (i "Prestiti MLT"), mediante la sola costituzione di garanzie reali, ivi incluse le cessioni di crediti in garanzia, o vincoli sui crediti del Prenditore nei confronti di beneficiari finali di tale provvista, derivanti dai prestiti effettuati dal Prenditore a tali beneficiari finali a valere su tali Prestiti MLT; e/o
- (iii) su beni o forniture al momento del loro acquisto da parte del Prenditore, a semplice garanzia del pagamento del prezzo; e/o
- (iv) a favore della Banca Centrale Europea, della Banca d'Italia o di altre banche centrali dei paesi dell'Unione Europea; e/o
- (v) su attivi del Prenditore rientranti nell'operatività del Prenditore di cui all'articolo 8 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero di altra successiva normativa avente le medesime finalità di sostegno all'internazionalizzazione e/o all'esportazione di cui al "Sistema Export Banca"; e/o
- (vi) su attivi del Prenditore rientranti nell'operatività del Prenditore relativa (a) all'attività di cui all'articolo 1, commi 354 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (relativa al "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca"), per un ammontare massimo di euro 1 (un) miliardo; ovvero (b) a strumenti di finanziamento di cui al comma 7 lettera (a), secondo periodo, della Legge di Trasformazione, e successive modifiche e integrazioni, che prevedono l'intervento del Prenditore attraverso l'intermediazione del sistema bancario; e/o

4



(vii) con il previo consenso della Banca che non sarà irragionevolmente negato qualora la Banca, a suo giudizio, ritenga che tali garanzie non pregiudichino il profilo creditizio del Prenditore come esistente al momento immediatamente precedente la costituzione delle stesse garanzie.

B. Agli effetti del presente Articolo 7.03, il Prenditore dichiara di non avere in esistenza alla data odierna garanzie o privilegi che rientrino nella fattispecie di cui al paragrafo (A) che precede.

Ai fini del presente Contratto, per "Gestione Separata A2" si intende l'insieme delle attività indicate all'Articolo 3, comma 1, lettera A2 dello statuto del Prenditore, con l'esclusione dell'attività indicata al paragrafo vi della predetta lettera A2.

7.04 Pari passu

Per tutta la durata del Prestito, il Prenditore farà sì che ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochi almeno nello stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati, salvo per quelle obbligazioni assunte nell'ordinaria attività (in conformità alle leggi) che beneficiano per legge di diritti di prelazione.

ARTICOLO 8

Informazioni e visite

8.01 Informazioni concernenti i Progetti

Il Prenditore farà sì che ciascun Contratto Dipendente obblighi la Regione che ne è parte, a pena di risoluzione del Contratto Dipendente stesso:

- (a) a fornire al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo le seguenti informazioni relative ai Progetti nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:
- (i) propria attestazione, nell'ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate a valere sui Contratti Dipendenti, che tutte le informazioni relative ai Progetti che verranno finanziati per il tramite della relativa Erogazione siano state immesse nel Sistema Informatico di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto; e
 - (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale dei Progetti, che il Prenditore e/o il MIUR e/o la Struttura di Missione del Governo potranno ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli;

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dalla relativa Regione entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la Banca, il Prenditore, il MIUR o la Struttura di Missione del Governo potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese della Regione interessata, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

- (b) a sottoporre prontamente al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo per approvazione ogni sostanziale modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei Piani Regionali e nel Sistema Informatico di Monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento dei Progetti;
- (c) ad informare prontamente il Prenditore, il MIUR e la Struttura di Missione del Governo di:

- (i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione a qualsivoglia Progetto, Contratto Dipendente o al presente Contratto nei confronti della Regione o dell'Ente Locale interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro una la Regione o l'Ente Locale interessato in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino i Progetti;
- (ii) qualsiasi fatto o evento di cui la relativa Regione o Ente Locale abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione dei Progetti;
- (iii) nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni,
 - di cui sia venuto a conoscenza; e
 - che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione da parte dell'autorità giudiziaria di Illeciti Penali relativi ai Progetti;
- (iv) dell'origine illecita, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento dei Progetti;
- (v) di qualsiasi evento o circostanza di cui le Regioni o gli Enti Locali siano stati informati o abbiano conoscenze ai fini di cui all'Articolo 6.02(m);
- (vi) qualsiasi inadempimento da parte della Regione o dell'Ente Locale interessato di qualsiasi Normativa Ambientale;
- (vii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto;
- (viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analogo pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione delle relative Regioni Enti Locali Interessati, è in corso, imminente o pendente nei confronti di essi ovvero dei membri dei loro organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi ai Progetti;

ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

8.02 Informazioni concernenti il Prenditore

Il Prenditore:

- (a) consegnerà alla Banca:
 - (i) non appena disponibile ed in ogni caso non oltre 180 (cento ottanta) giorni dalla chiusura del proprio esercizio, la propria relazione annuale consolidata e non consolidata, il bilancio, il conto profitti e perdite e la relazione dei revisori per lo stesso esercizio; e
 - (ii) di volta in volta, le ulteriori informazioni sulla situazione generale finanziaria che la Banca possa ragionevolmente richiedere;
- (b) terrà una contabilità che consenta di individuare chiaramente i Contratti Dipendenti con le Regioni;
- (c) informerà la Banca tempestivamente, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e/o relativi alla diffusione di informazioni al mercato applicabili al Prenditore:
 - (i) di qualsiasi modificazione sostanziale del proprio Statuto ovvero del proprio azionariato successiva alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
 - (ii) di qualsiasi fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento UE;

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

- (iii) di qualsiasi evento o decisione che costituisca o possa determinare qualsiasi degli eventi descritti nell'Articolo 4.03A e/o 7.02;
- (iv) della propria intenzione di (i) concedere a terzi una garanzia su di un suo bene di cui all'Articolo 7.03, e/o (ii) deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-bis lett. a del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 come successivamente convertito in legge, e/o (iii) stipulare uno o più contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis lett. b del Codice Civile;
- (v) di qualsiasi fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
- (vi) di qualsiasi evento di cui all'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto;
- (vii) di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente, il quale, ove si risolve negativamente, potrebbe comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
- (viii) di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione rilevante, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analogha pubblica autorità che, al meglio della propria conoscenza e convinzione, è in corso, imminente o pendente nei confronti del Prenditore ovvero dei membri degli organi manageriali del Prenditore in connessione ad illeciti penali descritti all'Articolo 6.05 (*Onorabilità*) relativi al Prestito; e
- (ix) di qualsiasi misura intrapresa ai sensi dell'Articolo 6.05 (*Onorabilità*).

8.03 Visite da parte della Banca

Il Prenditore consentirà alle persone designate dalla Banca, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione Europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea:

- (a) di intervistare rappresentanti del Prenditore e di non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel, o interessata dal Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica*; e
- (b) di analizzare i libri e la documentazione del Prenditore relativi alla realizzazione del Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica* e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Prenditore fornirà alla Banca, o garantirà che le venga fornita, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Articolo.

Il Prenditore riconosce che la Banca possa essere obbligata a comunicare tali informazioni relative al Prenditore e al Progetto BEI *Piano Edilizia Scolastica* a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione Europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

ARTICOLO 9

Oneri e spese

9.01 Tasse, oneri e commissioni

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n° 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Il Prenditore comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, Tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti e di tutti i documenti ad esso inerenti e conseguenti nonché in relazione alla costituzione, conclusione, registrazione o esecuzione, per quanto applicabili, di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

Il Prenditore è tenuto ad effettuare il pagamento di capitale, interessi, indennizzi e altri importi dovuti ai sensi del Contratto senza alcuna ritenuta fiscale o altra imposizione fiscale di tipo nazionale o locale. Ad eccezione di quanto sopra, nell'ipotesi in cui una ritenuta fiscale sia da effettuarsi obbligatoriamente ad opera del Prenditore, l'importo del pagamento dovuto da quest'ultimo alla Banca sarà maggiorato di un importo, di modo che, dopo aver applicato la ritenuta fiscale, quanto dovrà essere pagato risulti uguale al pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato nell'ipotesi in cui nessuna ritenuta fiscale fosse stata richiesta, fermo restando che il Prenditore non sarà comunque tenuto ad effettuare tale maggiorazione in relazione alle imposte sul reddito della Banca o calcolate in riferimento ad esso.

9.02 Altri oneri

Sono a carico del Prenditore tutti gli oneri e le spese, compresi gli onorari professionali, le spese bancarie o le spese di cambio dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto o di ogni documento inerente, nonché di ogni modifica, supplemento o rinuncia relativi al presente Contratto e a ogni documento inerente, e in relazione alla modifica, alla costituzione, alla gestione e alla realizzazione di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

9.03 Costi aggiuntivi, indennizzi e compensazione

- (a) Il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo di qualsiasi somma o spesa che sia stata o che verrà sostenuta dalla Banca in conseguenza dell'introduzione o eventuale modifica (o cambiamento nella relativa interpretazione o applicazione) di qualsiasi legge o normativa regolamentare o del rispetto di qualsiasi legge o normativa regolamentare intervenuta dopo la conclusione del presente Contratto, ai sensi o in conseguenza della quale: (i) la Banca sia tenuta a sostenere costi aggiuntivi per il finanziamento o per eseguire le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o (ii) qualsiasi somma dovuta alla Banca ai sensi del presente Contratto o il rendimento reale risultante dalla concessione del Credito o del Prestito da parte della Banca al Prenditore risulti ridotto o eliminato. Il Prenditore non sarà tenuto ad effettuare detti pagamenti nel caso in cui gli importi dovuti (i) siano compensati ai sensi di un'altra disposizione del presente Contratto o di legge, (ii) siano rappresentati da un'imposta sul reddito netto complessivo della Banca, (iii) siano dovuti in relazione a qualsiasi atto o fatto imputabile alla Banca compiuto in violazione di disposizioni di legge o regolamentari, o (iv) siano imputabili a dolo o colpa grave della Banca.

La Banca dovrà informare prontamente il Prenditore delle circostanze che danno origine al pagamento dei costi aggiuntivi ai sensi del presente Articolo 9.03 e dell'importo degli stessi e il Prenditore sarà tenuto a detto pagamento entro il termine che sarà indicato nella comunicazione della Banca. La Banca fornirà al Prenditore adeguata evidenza scritta dei suddetti costi aggiuntivi e delle relative modalità di calcolo e farà quanto ragionevolmente possibile per limitare gli stessi.

A fronte della comunicazione della Banca di cui al precedente paragrafo, il Prenditore avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato volontario di cui all'Articolo 4.02A ai termini e condizioni ivi previsti ma senza necessità di dare il preavviso di un mese.

- (b) Senza alcun pregiudizio per qualsiasi altro diritto della Banca derivante dal presente Contratto o da qualsiasi legge applicabile, il Prenditore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare la Banca da e contro qualsiasi perdita subita come conseguenza di un pagamento, anche parziale, che avvenga secondo modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Contratto.
- (c) La Banca avrà facoltà, ma non l'obbligo, di compensare qualsiasi proprio credito scaduto ed esigibile nei confronti del Prenditore ai sensi del presente Contratto (nella misura in cui la Banca sia il creditore effettivo di tale credito) con qualsiasi propria obbligazione scaduta ed esigibile nei confronti del Prenditore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale cui fa capo l'obbligazione o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano espresse in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione, ai fini di tale compensazione, al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria.

ARTICOLO 10

Eventi Determinanti. Risoluzione del Contratto e Recesso da parte della Banca

10.01 Clausola risolutiva espressa.

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a partire dal momento in cui la Banca dichiara al Prenditore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.04, in caso di mancato pagamento da parte del Prenditore, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che, nel caso in cui il mancato pagamento sia causato da un errore amministrativo o tecnico o da un Evento di Disfunzione, il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto.

10.02 Diffida ad adempiere

La Banca ha comunque la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.04, previa diffida ad adempiere al Prenditore con indicazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, nel caso di mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi inadempimento ad uno degli obblighi del Prenditore di cui agli Articoli 6, 7 e 8 del presente Contratto dovrà ritenersi di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del presente Contratto stesso ai sensi del presente paragrafo.

10.03 Recesso

10.03A Ciascuna delle seguenti circostanze costituirà giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte della Banca ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile:

- (a) obbligo per il Prenditore, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente a qualsiasi impegno finanziario dal medesimo assunto nell'ambito della propria attività di raccolta della provvista (ivi incluso il Contratto di Prestito *Prima Tranche*);
- (b) modificazione o venir meno di uno degli elementi o delle situazioni indicati nelle Premesse al presente Contratto ovvero degli altri presupposti del presente Contratto tale da recare pregiudizio alla Banca nella sua qualità di creditrice garantita del Prenditore o da compromettere l'esecuzione o l'esercizio dei Progetti;
- (c) mancata certificazione del bilancio del Prenditore da parte della società di revisione incaricata ovvero certificazione del bilancio del Prenditore da parte di tale società incaricata con qualificazioni che a giudizio della Banca costituiscano un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;

- (d) sospensione dei pagamenti, stato di insolvenza, amministrazione straordinaria, cessione dei beni ai creditori, scioglimento, liquidazione, cessazione totale o di una parte rilevante dell'attività del Prenditore;
- (e) dichiarazione di fallimento ovvero domanda di concordato preventivo del Prenditore;
- (f) gestione provvisoria, liquidazione coatta amministrativa ovvero analoghi provvedimenti ai sensi del diritto nazionale con riferimento al Prenditore;
- (g) diminuzione notevole del patrimonio del Prenditore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2446 e/o 2447 del codice civile ed ogni altro evento o provvedimento che potrebbe compromettere il servizio del Prestito o diminuirne le garanzie;
- (h) sequestro, pignoramento, procedimento di pignoramento presso terzi o ingiunzione che limitino la disponibilità dei beni del Prenditore tale da pregiudicare l'esercizio della normale attività di impresa del Prenditore stesso;
- (i) l'adempimento da parte del Prenditore delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e/o del Contratto di Prestito *Prima Tranche* e/o di uno o più Atti di Cessione diventi illegittimo, ovvero il presente Contratto e/o il Contratto di Prestito *Prima Tranche* e/o uno o più Atti di Cessione sia dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato;
- (j) verificarsi di un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore alla data della sottoscrizione del presente Contratto;
- (k) mancata sottoscrizione e/o perfezionamento degli Atti di Cessione secondo i termini previsti all'Articolo 7.01;
- (l) qualora il Prenditore effettui operazioni di fusione, scissione o ristrutturazione societaria che non siano effettuate all'interno del proprio gruppo e/o previste da norme di legge, regolamento o decreto e che a giudizio della Banca siano tali da compromettere la restituzione del Prestito;
- (m) gravi inesattezze riscontrate nella documentazione fornita o nelle dichiarazioni rilasciate in occasione della conclusione e dell'esecuzione del presente Contratto, in relazione alle finalità del presente Contratto stesso;
- (n) mancato pagamento da parte del Prenditore di qualsiasi ammontare dovuto alla relativa scadenza o al termine del periodo di grazia applicabile ai sensi di qualsiasi indebitamento finanziario del Prenditore diverso da quello derivante dal presente Contratto e del Contratto di Prestito *Prima Tranche* per un ammontare superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), salvo in caso in cui tale mancato pagamento sia causato da un errore tecnico e sia comunque effettuato integralmente entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui era dovuto; il presente paragrafo (n) non trova applicazione con riferimento all'indebitamento finanziario del Prenditore che beneficia di garanzia della Repubblica italiana;
- (o) mancato pagamento da parte dello Stato di qualsiasi ammontare dovuto dallo stesso alla relativa scadenza ai sensi di qualsiasi Indebitamento Finanziario Estero; ai fini di cui al presente Articolo 10.03, "Indebitamento Finanziario Estero" indica qualsiasi indebitamento dello Stato contratto per un'operazione avente natura di finanziamento, sotto forma di titoli emessi sui mercati internazionali e in qualunque valuta denominato e/o qualsiasi indebitamento dello Stato relativo ad un'operazione avente natura di finanziamento in essere con la Banca e/o garanzia rilasciata dallo Stato in favore della Banca;
- (p) obbligo per lo Stato, conseguente ad inadempimento, di rimborsare qualsiasi Indebitamento Finanziario Estero in anticipo rispetto alla scadenza originariamente stabilita;
- (q) inadempimento da parte del MIUR o della Presidenza del Consiglio ad una qualsiasi delle obbligazioni previste a loro carico dal Contratto di Progetto e/o le obbligazioni del MIUR o della Presidenza del Consiglio ai sensi del Contratto di Progetto sono o divengono non più valide e vincolanti.



Con specifico riferimento alle lettere (c) e (j) del presente Articolo 10.03, la Banca e il Prenditore si danno espressamente atto che la Banca ha la facoltà di richiedere, e il Prenditore sarà tenuto a comunicare alla Banca, ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere circa la situazione finanziaria e societaria del Prenditore stesso al fine di comprendere in maniera dettagliata le ragioni delle circostanze finanziarie e/o societarie che hanno determinato gli eventi di cui alla lettera (c) e/o (j) del presente Articolo 10.03 e le conseguenze che tali eventi hanno sugli impegni assunti dal Prenditore nei confronti della Banca alla firma del presente Contratto.

A seguito del ricevimento delle Informazioni di cui sopra, la Banca ha la facoltà di chiedere la costituzione di garanzie ovvero modifiche al presente Contratto soddisfacenti, a proprio insindacabile giudizio, ovvero una soluzione alternativa soddisfacente per la Banca stessa.

La Banca ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1845 del codice civile, mediante l'invio di una comunicazione in tal senso, qualora nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla richiesta della Banca ai sensi del presente paragrafo, il Prenditore (i) non abbia costituito garanzie di gradimento della Banca, ovvero (ii) entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla richiesta della Banca ai sensi del presente paragrafo, non siano state concordate modifiche al presente Contratto soddisfacenti ad insindacabile giudizio della Banca, ovvero (iii) non sia stata trovata una soluzione alternativa soddisfacente ad insindacabile giudizio della Banca.

- 10.03B Fermo restando quanto precede, qualora per qualsiasi motivo, (a) intervenga una modifica sostanziale rispetto alla Normativa Decreto Istruzione e/o agli atti adottati o eseguiti in attuazione della stessa (ivi incluse le Note di Impegno), tra cui, a titolo meramente esemplificativo, modifiche relative all'assunzione e alle modalità di versamento dei contributi pluriennali a carico del bilancio dello Stato, o alle modalità di rimborso del Prestito, tali da recare pregiudizio alla Banca nella sua qualità di creditrice in forza del presente Contratto o di creditore garantito in forza degli Atti di Cessione, ovvero modifiche tali da compromettere l'esecuzione o l'esercizio dei Progetti, ovvero (b) lo Stato non riconoscesse l'obbligo di pagamento ai sensi delle Note di Impegno ovvero non riconoscesse la cedibilità in garanzia a favore della Banca dei crediti vantati dal Prenditore nei confronti dello Stato nascenti dai Contratti Dipendenti ovvero, per qualsiasi motivo, fossero revocate, annullate, variate o sospese in sede amministrativa o giurisdizionale, in tutto o in parte, una o più Note di Impegno ovvero il MIUR e/o la Presidenza del Consiglio non riconoscesse le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Progetto, il Prenditore si impegna a consultarsi con la Banca, con il MIUR e con il MEF, al fine di trovare la più idonea soluzione per la continuazione del rapporto di cui al presente Contratto a condizioni accettabili per la Banca. A seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente paragrafo, qualora la Banca dovesse prendere atto dell'impossibilità di una continuazione del rapporto, la Banca potrà recedere dal presente Contratto.

10.04 Effetti della risoluzione del Contratto e del recesso da parte della Banca

In conseguenza della risoluzione del presente Contratto ovvero del recesso da parte della Banca ai sensi degli Articoli 10.01, 10.02 o 10.03 che precedono:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito (ovvero effettuerà residue Erogazioni solamente sino all'ammontare del Credito che non è stato oggetto di risoluzione o recesso); e
- (b) il Prenditore decadrà dal beneficio del termine e pertanto sarà tenuto al pagamento, alla data indicata dalla Banca, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale quale risulterà in essere al giorno della risoluzione ovvero del recesso, nonché degli interessi, ivi incluse le indennità previste all'Articolo 10.06, spese e commissioni, ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in forza del presente Contratto, nel conto o nei conti bancari che la Banca indicherà al Prenditore.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie costituite in favore della Banca dal Prenditore e/o da terzi, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti del Prenditore e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuno.

10.05 Altri diritti a norma di legge

Le disposizioni di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e 10.3 che precedono non limitano in alcun modo i diritti o la facoltà della Banca di avvalersi di alcun altro rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione al presente Contratto ed al fine di ottenere il rimborso anticipato del Prestito.

10.06 Indennità

10.06A In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente all'Indennizzo di Rimborso Anticipato sull'importo in linea capitale scaduto ed esigibile da rimborsarsi anticipatamente. L'Indennizzo di Rimborso Anticipato maturerà a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto, come specificato nella comunicazione di richiesta della Banca, e sarà calcolato sul presupposto che il rimborso anticipato sia effettuato alla data così indicata.

10.06B Gli importi dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 10.06 saranno pagabili alla data di rimborso anticipato specificata nella richiesta della Banca.

10.07 Assenza di rinunce

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsiasi dei suoi diritti o prerogative ai sensi del presente Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o prerogativa. I diritti e le prerogative attribuiti dal presente Contratto sono cumulativi e non pregiudicano altri diritti e prerogative conferiti dalla legge.

10.08 Imputazione degli importi ricevuti

Gli importi ricevuti dalla Banca in seguito a una richiesta ai sensi dell'Articolo 10 saranno imputati in primo luogo al pagamento delle spese, degli interessi e degli indennizzi e in secondo luogo alla riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca può imputare le somme ricevute tra le Erogazioni a sua discrezione.

ARTICOLO 11**Legge e giurisdizione****11.01 Legge applicabile**

Il presente Contratto sarà disciplinato dal diritto italiano.

11.02 Giurisdizione competente

Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, Via Sardegna 38, 00187 Roma.

11.03 Luogo delle obbligazioni

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con la Banca, il luogo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede della Banca.

11.04 Prova degli importi dovuti

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca, così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti, salvo errore manifesto.

11.05 Intero contratto

Il presente Contratto costituirà l'intero accordo tra la Banca ed il Prenditore in relazione alla messa a disposizione del Credito qui previsto, superando e sostituendo qualsiasi precedente accordo, esplicito e implicito, relativo al medesimo tema.

11.06 Invalidità

Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto fosse o diventasse illegittima, invalida o non azionabile sotto qualsiasi profilo, in base alla legge di qualsiasi giurisdizione, tale illegalità, invalidità, non azionabilità o inefficacia non inficerà:

- (a) la legalità, validità o azionabilità, in quella giurisdizione, di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto sotto qualsiasi altro profilo in quella giurisdizione;
- (b) la legalità, validità o azionabilità, in altre giurisdizioni, di quella ovvero di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto in base alle leggi di tali altre giurisdizioni.

11.07 Modifiche

Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

ARTICOLO 12**Clausole finali****12.01 Comunicazioni all'altra parte**

Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Contratto e indirizzate all'una o all'altra parte del presente Contratto saranno effettuate all'indirizzo o al numero di fax sotto specificato, o a un altro numero di fax o indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all'altra per iscritto:

Per la Banca	OPS/MA/1-PUB SEC (IT,MT)&RG OP 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Lussemburgo
--------------	---

Per il Prenditore	Area Funding Via Goito 4 I - 00185 - Roma Fax: +39 06 4221 7019
-------------------	--

12.02 Forma della notifica

Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto.

Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o fax, ad eccezione della richiesta di erogazione del Prenditore di cui all'Articolo 1.02B, la quale sarà anticipata alla Banca via e-mail e successivamente trasmessa alla Banca via fax. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax.

Altre notifiche e comunicazioni possono essere effettuate tramite consegna a mano, lettera raccomandata o fax o, nei limiti concordati dalle Parti tramite accordo scritto, via e-mail o tramite altra comunicazione elettronica.

Senza pregiudicare la validità di un'altra notifica consegnata via fax conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata via fax sarà anche inviata per lettera alla stessa parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.

Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

12.03 Forma del Contratto

Il Prenditore si impegna a registrare il presente Contratto presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le previsioni di legge, ed a inviare immediatamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, un esemplare originale del presente Contratto munito degli estremi di registrazione.

12.04 Modifiche delle Parti

Il Prenditore non potrà cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto della Banca.

La Banca, previo consenso del Prenditore, potrà cedere ovvero trasferire (per mezzo di novazione, sindacazione o altrimenti), in tutto o in parte, i suoi diritti o le obbligazioni derivanti dal presente Contratto, fermo restando che il Prenditore non sosterrà alcun onere (ivi inclusi oneri fiscali), costo o spesa derivanti da tale cessione.

12.05 Riservatezza

Il Prenditore si impegna a non divulgare a nessuna parte terza alcuna informazione riguardante l'esercizio da parte della Banca dei suoi diritti derivanti dal presente Contratto, eccetto nel caso in cui tale divulgazione sia effettuata nel legittimo interesse del Prenditore ivi incluso in adempimento di disposizioni di legge o regolamenti o di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa o di altri organismi di controllo ovvero sia limitata a quanto necessario per tutelare tale legittimo interesse.

Il Prenditore dovrà consultare la Banca ove possibile prima di effettuare tali divulgazioni.

12.06 Premesse e Schede

Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:

Allegato A	Descrizione Tecnica
Allegato B	Definizione di EURIBOR
Allegato C.1	Modello di Richiesta di Erogazione
Allegato C.2	Offerta di Erogazione
Allegato D	Modello di certificato del Prenditore

Allegato E Modello di Nota di Impegno
Allegato F Atto di Cessione

12.07 Negoziazione del Contratto e trattativa individuale

Il Prenditore dichiara:

- a) che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica ed esplicita negoziazione tra le Parti;
- b) che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto;
- c) che lo stesso non viene concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; e
- d) di aver ricevuto dalla Banca in tempo utile la bozza completa e definitiva del presente Contratto prima della data di sottoscrizione dello stesso, e di aver di conseguenza verificato che tale bozza corrisponde pienamente a quanto concordato tra il Prenditore e la Banca.

Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente Contratto, siglato su ciascuna pagina per conto della Banca e per conto del Prenditore, è convenuto e sottoscritto in 4 (quattro) originali, in lingua italiana.

Roma, 24 novembre 2015

Firmato per conto e a nome di
BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI

Firmato per conto e a nome di
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231, ARTICOLO 2
(GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 05.12.1961)



Descrizione Tecnica

A.1 Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica

L'operazione concerne il finanziamento in Italia di interventi finalizzati alla modernizzazione e al miglioramento funzionale della infrastruttura scolastica a livello di scuole d'infanzia, primarie e secondarie (di seguito il "Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica"). Il "Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica" implementa parte del "Piano Scuola" quale componente della strategia "La Buona Scuola" orientata a migliorare l'istruzione e la formazione professionale. Il "Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica" è promosso dal Governo (il "Promotore") e gestito dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ("Struttura di Missione") nelle forme e nei limiti stabiliti dal DPCM 27 maggio 2014 e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

Una parte dei lavori è iniziata nel 2014 e il loro completamento è previsto per la fine del 2018.

Il totale degli investimenti inizialmente stimato nel Novembre 2014 è riportato di seguito:

Totale investimenti per il Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica: Euro 1.672.033.703 da realizzarsi attraverso i tre programmi di interventi di seguito descritti:

- a) Scuole Nuove: Euro 332.033.423;
- b) Scuole Sicure: Euro 550.000.280;
- c) Decreto Istruzione: 800.000.000.

La tabella seguente individua le tipologie di interventi da realizzarsi nel contesto del Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica che potranno beneficiare della provvista messa a disposizione dalla Banca, specificando i progetti ritenuti ammissibili e delineando responsabilità e obiettivi di ogni sottoprogramma.

Descrizione del "Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica"

Scopo/Eleggibilità	Promotore(i)/Quadro legislativo
<p>a) "Scuole Nuove":</p> <p>Costruzione di nuovi edifici e palestre, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, adeguamento alla normativa antisismica, adeguamento impianti elettrici e meccanici, rimozione amianto e incremento dell'efficienza energetica.</p>	<p><u>I Comuni</u> (identificati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 24 dicembre 2014) possono spendere fondi disponibili presso le amministrazioni municipali in deroga ai limiti imposti dal Patto di stabilità. La Struttura di Missione supervisiona il processo di investimento.</p>
<p>b) "Scuole Sicure":</p> <p>Manutenzione straordinaria e miglioramento funzionale, adeguamento alla normativa antisismica, adeguamento impianti elettrici e meccanici, rimozione amianto e incremento dell'efficienza energetica.</p>	<p><u>Comuni e Province</u> (identificati nel Decreto MIUR 5 Novembre 2013, n. 906, Decreto MIUR 19 Febbraio 2014, n. 132). I lavori sono stati assegnati entro il 28 febbraio 2015.</p> <p><u>Comuni e Province</u> (identificati nella Delibera CIPE 30 Giugno 2014). I lavori sono stati aggiudicati entro il 28 febbraio 2015. Il MIUR supervisiona il processo di investimento.</p>

c) "Decreto Istruzione".

Costruzione di nuovi edifici e lavori straordinari in materia di efficienza energetica, ristrutturazione e sicurezza.

Le Regioni potranno presentare al MIUR i propri piani di edilizia scolastica per approvazione e, previa approvazione del MIUR, potranno stipulare contratti di mutuo con la *Cassa depositi e prestiti*, (CDP) e/o altre istituzioni finanziarie.

La lista dei singoli interventi è stata approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, ed è disponibile sul sito *internet* del Ministero. Di conseguenza i Comuni e le Province saranno autorizzati ad avviare le procedure di gara che dovranno essere affidate entro il 31 ottobre 2015 con l'aggiudicazione provvisoria dei lavori. Il MIUR supervisiona il processo di investimento.

Data la complessità del "Progetto BEI Piano Edilizia Scolastica", il MIUR e la PCM-Struttura di missione hanno indicato che non sarà possibile utilizzare un unico sistema di monitoraggio per le tre componenti finanziate dalla Banca. Il MIUR e a PCM-Struttura di missione hanno proposto di usare tre sistemi di monitoraggio sviluppati ad-hoc con la finalità di soddisfare le richieste della Banca in termini di controllo dei costi, tempi, procedure di appalto e rispetto della normativa in materia ambientale.

Il MIUR e la PCM-Struttura di missione saranno responsabili, per la parte di rispettiva competenza, della trasmissione alla Banca delle Relazioni di monitoraggio periodiche, la cui compilazione, relativa ai singoli interventi secondo le prescrizioni tecniche come indicate nell'Allegato A2, sarà da loro delegata agli organi competenti.

Condizioni per l'eleggibilità dei lavori al finanziamento sono:

- tipologia di lavori: Nuova costruzione / riqualificazione / ristrutturazione / ripristino funzionale
- certificazione fine lavori: Dichiarazione da parte dell'ente attuatore dell'intervento del rilascio del Certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione ex art. 141 D.LGS. 163/2006



**A.2. INFORMAZIONI SUI PROGETTI DA INVIARE ALLA BANCA
E MODALITÀ DI TRASMISSIONE**

1. Invio delle informazioni

Le informazioni di seguito riportate, con riferimento al Progetto Decreto Istruzione, saranno trasmesse alla Banca dal MIUR e dalla Struttura di Missione del Governo, anche per il tramite del Prenditore, secondo i termini e le modalità descritte nei successivi paragrafi e nel Contratto di Progetto. Le informazioni dovranno pertanto essere inviate alla Banca sotto la responsabilità del MIUR e della Struttura di Missione, i cui referenti ed i relativi dettagli saranno individuati nel Contratto di Progetto.

2. Dati informativi sull'implementazione del Progetto Decreto Istruzione

Come previsto dal Contratto di Progetto, il MIUR e la Struttura di Missione del Governo, anche per il tramite del Prenditore, forniranno alla Banca le seguenti informazioni per ciascun intervento entro il termine ultimo sotto indicato.

Documento / Informazione	Termine
Relazioni semestrali basate sui modelli di "Reportistiche Riassuntive Standardizzate", compilate con i dati tecnici degli interventi finanziati. Le Relazioni semestrali dovranno anche comprendere i seguenti punti. Nel caso in cui si verificassero degli incrementi o delle riduzioni dei costi di investimento, le motivazioni di tali differenze. Informazioni su ulteriori processi legislativi relativi all'infrastruttura scolastica. Informazioni sugli aspetti ambientali, qualora rilevanti. Informazioni su eventuali rischi residui che possano influenzare il Progetto. Informazioni su eventuali azioni legali.	<i>30 giugno – 31 dicembre di ciascun anno</i>

3. Informazioni sul completamento dei lavori e sul primo anno di attività

Come previsto dal Contratto di Progetto, il MIUR e la Struttura di Missione del Governo, anche per il tramite del Prenditore forniranno le seguenti informazioni relative al Progetto Decreto Istruzione entro il 31 marzo 2020.

Documento / informazione	Termine
Relazioni di Fine Lavori degli interventi oggetto del "Decreto Istruzione", basate sulle "Reportistiche Riassuntive Standardizzate".	<i>31 marzo 2020</i>



<p>Le Relazioni di fine lavori dovranno anche comprendere i seguenti punti.</p> <p>Tabella Excel sul totale degli investimenti relativi al "Decreto Istruzione".</p> <p>Analisi qualitativa degli investimenti sul "Piano Scuola" e sul raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>Nel caso in cui si verificassero degli incrementi o delle riduzioni dei costi di investimento totali, le motivazioni di tali differenze.</p> <p>Numero totale dei plessi per tipologia scolastica e per regione che hanno beneficiato del Progetto.</p> <p>Numero totale degli alunni, per tipologia scolastica e per regione, che hanno beneficiato del Progetto.</p> <p>Informazioni su ulteriori processi legislativi relativi all'infrastruttura scolastica.</p> <p>Informazioni sugli aspetti ambientali, qualora rilevanti.</p> <p>Informazioni su eventuali rischi residui che sussistessero al termine del Progetto.</p> <p>Informazioni su eventuali azioni legali.</p>	
---	--


Lingua delle relazioni	Italiano
------------------------	----------

Il Sistema di Monitoraggio da utilizzare anche con riferimento agli interventi di cui al programma *Decreto Istruzione* deve contenere le seguenti informazioni:

Dati da includere nelle Reportistiche Riassuntive Standardizzate

Dati singolo Progetto	Dati	Specificazioni	Obbligatorio	Tipo campo
Dati anagrafici del compilante / RUP	Comune di		x	Libero
	Indirizzo Comune		x	Libero
	Nome		x	Libero
	Cognome		x	Libero
	Area		x	Libero
	Cell. Serv.			Numerico
	Telefono		x	Numerico
	e-mail PEC		x	Libero
	e-mail		x	Libero

AS



Da qui in poi da ripetere per ogni CUP o scuola interessata				
Dati singolo Progetto	Dati	Specificazioni	Obbligatorio	Tipo campo
Dati generali	Nome Scuola		x	Libero
	Indirizzo edificio scolastico		x	Libero
	Tipologia Istituto		x	Libero
	Certificato di agibilità	Certificato di agibilità or available certificates (conformità ex 46/90,...) - Si /No/ Atteso fine lavori	x	Si/No/atteso fine lavori
Dati relativi ai lavori	stazione appaltante		x	Libero
	Annualità interessate dai lavori			dal Al
	Codice CUI		x	
	Codice CUP		x	Libero
	descrizione intervento		x	Libero
	tipologia di lavori		x	Nuova costruzione / riqualificazione / ristrutturazione
	specificazione aggiuntiva lavori			Nostra tabella classica - Vedi sito
	importo totale intervento / Q.T.E. pre gara		x	Valuta
	finalità		x	Libero
	Conformità Urb.		x	Spunta semplice
	Conformità Amb.		x	Solo per nuove costruzioni - spunta semplice
	Stato progettazione approvata		x	Solo se intervento non ancora in corso
	inizio lavori	Data di inizio lavori (se disponibile)	x	Data
	fine lavori atteso / fine lavori effettivo	Data di conclusione lavori (se disponibile)	x	Data
	cert. fine lavori	Emesso per i pagamenti finali	x	Spunta semplice
	procedura affidamento e pubblicazione bando conforme alle norme art 144 D.LGS. 163/2006	art. 144 D.LGS. 163/2006	x	Spunta semplice
	Fonti risorse finanziarie		x	
Apporto di capitale privato		x		
Idoneità	Certificato di collaudo provvisorio	art. 141 D.LGS. 163/2006	x	Spunta semplice

AS

Dati singolo Progetto	Dati	Specificazioni	Obbligatorio	Tipo campo
Analisi lavori	inizio lavori	Data effettiva inizio lavori	x	Data
	fine lavori atteso	Data effettiva chiusura lavori	x	Data
	Q.T.E. di aggiudicazione	1	x	Valuta
	varianti	2	x	Spunta e valuta
	impegno spesa	3=1+2	x	
	totale spesa al (data)	5	x	Valuta
	Sblocco 2014 attribuito all'ente comunale		x	Valuta
	Sblocco 2015 attribuito all'ente comunale		x	Valuta
	Sblocco patto 2014 speso per il CUP indicato		x	Valuta
	Sblocco patto 2015 speso per il CUP indicato		x	Valuta
	Stato lavori		x	1 - 2 - 3 - 4
	saldo a finire	7=3-6	x	

AS


Definizione di EURIBOR

A. EURIBOR

Per "EURIBOR" s'intende:

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo *Screen Rate* (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno *Screen Rate* è disponibile, lo *Screen Rate* applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno *Screen Rate* non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due *Screen Rate*, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l'altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il "Periodo di Riferimento").

Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono, il termine "disponibile" indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate System Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall'European Money Markets Institute (EMMI), sotto l'egida dell'EMMI e dell'EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca.

"*Screen Rate*" indica il tasso di interesse per depositi in euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (la "Data di Ricollocamento") che cade:

- (i) 5 (cinque) o, se del caso, 4 (quattro) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la Data di Erogazione, ai soli fini della determinazione del tasso d'interesse ai sensi dell'Articolo 3.01, paragrafo (ii); ovvero
- (ii) 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d'inizio del relativo periodo di riferimento, per tutti gli altri casi,

e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale *Screen Rate* non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell'eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

AS


Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Erogazione sulla base del tasso di riferimento della Banca applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.

B. Generale

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla centomillesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.
- (b) La Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell' EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca), la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.



Modello di Richiesta di Erogazione

Richiesta di Erogazione

Italia – SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN / B

Data:

Si prega di procedere al seguente versamento:

Denominazione del prestito (*):

Data della firma (*):

Numero del contratto FI:

Valuta & importo richiesto	
Valuta	Importo
EUR	

Data proposta di versamento:

Conto di gestione n.:

INTERESSI	Ammontare dei Contributi Residui Non Incassati	<input type="text"/>	Riservato alla BEI (valuta del contratto)	<input type="text"/>
	Margine CDP	<input type="text"/>	Importo totale del Credito:	<input type="text"/>
	Contributi Semestrali Residui	<input type="text"/>	Erogati finora:	<input type="text"/>
	Date di pagamento	30 Giugno e 31 Dicembre per Piani di Rimborso <i>Amortising</i> Fino ad un massimo di 6 mesi dall'erogazione per Piani di Rimborso <i>Bullet</i>	Da erogare:	<input type="text"/>
CAPITALE	Frequenza del rimborso	Semestrale per Piani di Rimborso <i>Amortising</i> Bullet per Piani di Rimborso <i>Bullet</i>	Erogazione attuale:	<input type="text"/>
	Metodologia di rimborso	Rate di capitale e interessi costanti per Piani di Rimborso <i>Amortising</i> Bullet per Piani di Rimborso <i>Bullet</i>	da erogare <u>in seguito</u> all'erogazione:	<input type="text"/>
	Data di Estinzione:	31 Dicembre 2044 per Piani di Rimborso <i>Amortising</i> [31 dicembre / 30 giugno] per Piani di Rimborso <i>Bullet</i>	Data di scadenza dell'erogazione:	<input type="text"/>
			Numero Massimo di erogazioni:	<input type="text"/>
		Importo minimo dell' Erogazione:	<input type="text"/>	
		Condizioni Sospensive:	SI / No	

Modello di offerta/accettazione dell'Erogazione

A: [Prenditore]

Da: Banca europea per gli investimenti

Data:

Oggetto: Offerta di Erogazione/Acettazione dell'Erogazione relativa al contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e [il Prenditore] concluso in data </> (il "Contratto di Prestito")

Numero FI 85.525 (IT)

Numero Serapis 2014-0506

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

In seguito alla Vostra richiesta di un'Offerta di Erogazione da parte della Banca, in conformità all'articolo 1.02B e 1.02C del Contratto di Prestito, si propone la concessione della seguente Tranche:

- (a) Valuta e importo/i da erogare in euro:
- (b) Data di Erogazione Prevista:
- (c) Periodicità del pagamento degli interessi:
- (d) Date di Pagamento:
- (e) Termini per il rimborso del capitale:
- (f) Prima e ultima data per il rimborso del capitale:
- (g) Tasso applicabile fino alla Data di Estinzione / data di rimborso *bullet*, se applicabile:

Affinché l'Erogazione venga resa disponibile, ai termini e alle condizioni del Contratto di Prestito, la Banca dovrà ricevere la presente Offerta di Erogazione debitamente firmata per accettazione a vostro nome, al seguente numero di fax </> non oltre il Termine di Accettazione dell'Erogazione alle [orario] ora di Lussemburgo in data [data].

L'accettazione dell'Erogazione dovrà essere accompagnata (qualora non sia già stata trasmessa):

- (i) dall'indicazione del conto bancario (col codice IBAN in caso di versamenti in euro o con le appropriate coordinate per la relativa valuta) sul quale dovrebbe effettuarsi l'Erogazione; e
- (ii) da documentazione comprovante la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare l'accettazione a nome del Prenditore e lo specimen di firma di essa o di esse.

Qualora non venga accettata entro la scadenza suddetta, l'offerta contenuta nella presente lettera si considererà rifiutata e automaticamente decaduta.

Qualora accettiate il versamento descritto nella presente Offerta di Erogazione, si applicheranno tutti i termini e le condizioni relativi del Contratto di Prestito e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1.

Cordiali saluti,

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Con la presente accettiamo l'Offerta di Erogazione come sopra indicata:

Per conto e a nome del Prenditore

Data:



Modello per il certificato del Prenditore (Articolo 1.04B(I))

A: Banca europea per gli investimenti

Da: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Data:

Oggetto: Contratto di prestito denominato "SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN / B" fra la Banca europea per gli investimenti e Cassa depositi e prestiti S.p.A. in data </> per un importo pari a euro </>,00 (</>milioni/00) (di seguito il "Contratto di Prestito")

Numero FI 85.525 (IT)

Numero Serapis 2014-0506

Gentili Signori,

I termini definiti nel Contratto di Prestito hanno lo stesso significato nella presente lettera.

Ai fini dell'Articolo 1.04 del Contratto di Prestito con la presente certifichiamo quanto segue:

- (a) non si è prodotto, né continua senza che vi venga posto rimedio, alcun evento di cui all'Articolo 4.03A;
- (b) non è stata costituita né sussiste alcuna garanzia del tipo vietato ai sensi dell'Articolo 7.03;
- (c) non è stato comunicato dalle Regioni alcun mutamento sostanziale in alcun aspetto dei Progetti né un mutamento riguardo al quale siamo obbligati a riferire ai sensi dell'Articolo 8.01(b), tranne per quanto già comunicato da noi;
- (e) nessun evento o circostanza che costituisce o costituirebbe, col normale decorso del tempo o una volta effettuata una comunicazione prevista dal Contratto di Prestito, un inadempimento ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03, si è prodotto e sta continuando senza che vi si sia stato posto rimedio o sia stato rinunciato;
- (e) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né ci risulta che sia stata minacciata o sia pendente dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale o ad altra istanza una tale iniziativa che comporti o abbia ragionevoli probabilità di comportare, se risolta negativamente per noi, un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei nostri confronti o di nei confronti di alcuna delle nostre controllate un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto;
- (f) le dichiarazioni e garanzie che ai sensi dell'Articolo 6.06 abbiamo l'obbligo di effettuare e ripetere sono veritiere sotto tutti gli aspetti sostanziali; e
- (g) nessun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole è avvenuto, rispetto alla nostra condizione alla data del Contratto di Prestito.

Cordiali saluti,

Per conto e a nome di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Data:



Modello di Nota di Impegno

[MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA]

A: Istituto Finanziatore

e, p.c.: Regione </>
Via </>

OGGETTO: Contratto di finanziamento sottoscritto in data </> tra </> e Regione </>, del repertorio </>, raccolta </> (il "Contratto di Prestito")

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 76: Comunicazione ai sensi della Circolare 28 giugno 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ("Decreto 104/2013"), </> ("Istituto Finanziatore"), con provvista resa disponibile dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI") ai sensi di un contratto di prestito sottoscritto tra la BEI e l'Istituto Finanziatore in data </> (il "Contratto di Prestito BEI"), ha concesso a Regione </> ("Ente beneficiario") un prestito di euro </> per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, con oneri di ammortamento assunti a carico del bilancio dello Stato.

Con provvedimento n. </> del </>, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il proprio nulla osta rispetto allo schema del Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del quale è stato stipulato il Contratto di Prestito.

[Pertanto, si rappresenta che lo scrivente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha disposto con decreto n. _____ del _____ un Impegno pluriennale a favore dell'Istituto Finanziatore a carico del bilancio dello Stato per il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dal Contratto di Prestito e, quindi, ai sensi della Circolare del 28 giugno 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si conferma che lo scrivente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvederà al pagamento delle rate di ammortamento relative al Contratto di Prestito.]

Si prende atto altresì che il credito dell'Istituto Finanziatore nascente ai sensi di legge dal Contratto di Prestito nei confronti dello Stato verrà ceduto alla BEI al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto Finanziatore con il Contratto di Prestito BEI, e che tale cessione verrà notificata allo Stato, in persona del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. L'Istituto Finanziatore continuerà comunque ad incassare le somme dovute ai sensi del Contratto di Prestito per effetto di un mandato all'incasso conferito da BEI all'Istituto Finanziatore ai sensi del citato atto di cessione.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si impegna altresì, ai sensi dell'Articolo _____ del Contratto di Prestito, a fornire all'Istituto Finanziatore, con cadenza almeno semestrale, la situazione dei contributi annuali ancora non utilizzati per l'ammortamento del finanziamento ed ancora disponibili.



Tanto si rappresenta per quanto di competenza, restando in attesa di ricevere dall'Istituto Finanziatore in indirizzo la comunicazione delle erogazioni che, di volta in volta, verranno effettuate in favore di Regione </>, nonché gli avvisi delle conseguenti rate da pagare.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL DIRIGENTE GENERALE

Modello di Atto di Cessione

[Da sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio]

FI N° </> (IT)

Serapis N° 2014-0506

**SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN
FRAMEWORK LOAN**

Atto di Cessione del Credito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

</>, </>



A handwritten signature or mark, possibly initials, enclosed within a hand-drawn circle. The signature is written in dark ink and appears to be a stylized 'A' or similar character.

FRA:

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, rappresentata da </>, in qualità di </>

(di seguito denominata la "Banca")

da una parte, e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede in Roma, via Goito, 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato, iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata dal </>, in qualità di </>

(di seguito denominata il "Cedente")

dall'altra parte,

la Banca e il Cedente di seguito sono congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente ciascuna una "Parte".

PREMESSO:

- (i) che, in data </>, la Banca, da un lato, ed il Cedente, dall'altro, hanno stipulato un contratto di prestito denominato *SCHOOL UPGRADE INVESTMENT PLAN FRAMEWORK LOAN / B* per un importo di Euro 455.000.000,00 (quattrocentocinquantacinque/00) registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data </> al n. </> (di seguito denominato il "Contratto di Prestito"), ai sensi del quale il Cedente dovrà utilizzare la provvista messa a disposizione dalla Banca per il finanziamento di progetti di edilizia scolastica da realizzarsi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (il "Decreto 104/2013") e del decreto interministeriale adottato in data 23 gennaio 2015 (il "Decreto Scuola") mediante contratti di finanziamento da stipularsi fra il Cedente e le regioni della Repubblica Italiana (le "Regioni") con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- (ii) che, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") del 28 giugno 2005, in relazione agli obblighi di pagamento a carico dello Stato relativi alle operazioni di mutuo previste dal Decreto 104/2013 e dal Decreto Scuola, il [Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (il "MIUR") sottoscriverà, per ciascuna operazione di mutuo, una nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, ai sensi della quale il MIUR confermerà l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso nei confronti del Cedente in qualità di istituto finanziatore delle rate di ammortamento relative a tali operazioni di mutuo (ciascuna, una "Nota di Impegno");
- (iii) che, al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Cedente con il Contratto di Prestito, il Cedente, ai sensi dell'articolo 7.01 del Contratto di Prestito, ha offerto di cedere in garanzia, con separati atti, a favore della Banca i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali, di cui il Cedente sia titolare nei confronti dello Stato nascenti ai sensi di legge da ciascun contratto di finanziamento stipulato con le Regioni e dalla relativa Nota di Impegno;



- (iv) che, pertanto, con il presente atto ("Atto di Cessione del Credito"), il Cedente intende cedere in garanzia in favore della Banca il credito nascente dal contratto di finanziamento stipulato il </> tra il Cedente e la Regione </> (di seguito denominato il "Contratto di Finanziamento") e dalla relativa Nota di Impegno sottoscritta dal MIUR in data </> (di seguito, la "Nota di Impegno Regione </>") e vantato nei confronti dello Stato, in persona del MIUR (di seguito denominato il "Debitore Ceduto"), per un importo residuo alla data di stipula del presente Atto di Cessione del Credito pari a complessivi Euro </> (</>), come assistito dalle relative garanzie;
- (v) che i termini definiti nel Contratto di Prestito avranno un identico significato nel presente Atto di Cessione del Credito ove non espressamente indicato un significato difforme.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Cessione e Caratteristiche del Credito Ceduto

1.01 Oggetto della Cessione ed Obligazioni Garantite

- (a) A garanzia dell'esatto, integrale, puntuale ed irrevocabile adempimento di tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dal Cedente in forza del Contratto di Prestito (di seguito denominate "Obbligazioni Garantite"), il Cedente cede in garanzia alla Banca, che accetta, tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, attualmente in essere o che possano sorgere in futuro, vantati dal Cedente nei confronti del Debitore Ceduto ed aventi titolo nel Contratto di Finanziamento come di volta in volta eventualmente modificato, e nella Nota di Impegno Regione, ivi compresi i privilegi, le garanzie reali e/o personali e gli accessori dei suddetti crediti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del Codice Civile (tali crediti di seguito congiuntamente definiti complessivamente il "Credito Ceduto").
- (b) La cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione del Credito viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, laddove applicabile, come successivamente integrato e modificato (di seguito denominato "Decreto 170").
- (c) Ai sensi dell'articolo 1262 del Codice Civile, il Cedente provvederà a trasmettere alla Banca via posta elettronica certificata entro 10 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto di Cessione del Credito, copia di tutti i documenti probatori del Credito Ceduto che sono in suo possesso, garantendone sin d'ora l'autenticità e la completezza.
- (d) Il Cedente fornirà infine alla Banca ogni ulteriore atto o documento da quest'ultima ritenuto opportuno ai fini della presente cessione in garanzia.

1.02 Caratteristiche e Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto

- (a) Con riferimento al Credito Ceduto, il Cedente espressamente conferma e garantisce alla Banca:
- (i) l'esistenza alla data odierna del Credito Ceduto;
 - (ii) che alla data odierna il Cedente stesso è nella piena titolarità del Credito Ceduto e che il Credito Ceduto non è gravato da alcun vincolo od onere di alcun genere o natura;
 - (iii) l'inesistenza, alla data odierna, di precedenti cessioni, totali o parziali, del Credito Ceduto;



- (iv) la libera cedibilità del Credito Ceduto ai sensi del presente Atto di Cessione del Credito e, una volta perfezionate le notifiche di legge, la sua opponibilità nei confronti del Debitore Ceduto ai sensi e per gli effetti della Nota di Impegno Regione </>;
- (v) che, alla data di firma del presente Atto di Cessione del Credito, i singoli crediti facenti parte del Credito Ceduto non sono classificati o classificabili da parte del Cedente come "Sofferenze" o "Partite Incagliate" ai sensi della Circolare di Banca d'Italia no. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata,

(di seguito le caratteristiche di cui ai punti da (i) a (v) che precedono, collettivamente, i "Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto").

- (b) Il Cedente si impegna a fare in modo che il Credito Ceduto conservi i Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto, per l'intera durata della cessione in garanzia oggetto del presente Atto di Cessione del Credito.
- (c) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.02 (*Valore della Garanzia*) del Contratto di Prestito, qualora per qualsiasi ragione uno o più dei Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto dovessero venire meno con riferimento ai Crediti Ceduti, Il Cedente informerà la Banca e, su richiesta di quest'ultima, sostituirà prontamente – ed in ogni caso entro e non oltre 30 giorni da tale richiesta – i Crediti Ceduti divenuti non più idonei ai fini della presente cessione con altri crediti vantanti dal Cedente che soddisfino i Criteri di Accettabilità del Credito Ceduto, ovvero presterà un'altra garanzia di gradimento della Banca, in entrambi i casi ad insindacabile giudizio della Banca stessa.

ARTICOLO 2

Efficacia della Cessione, Mandato ed Inadempimento

2.01 Efficacia della Cessione

- (a) La cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione del Credito è effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile Italiano. La Banca potrà inoltre avvalersi di tutte le tutele dettate dal Decreto 170, ove applicabile, in relazione alla validità, all'efficacia e all'opponibilità della stessa.
- (b) Le Parti convengono che la cessione in garanzia del credito oggetto del presente Atto di Cessione del Credito ha effetto immediato tra le Parti e sarà opponibile al Debitore Ceduto ed ai terzi a seguito dell'espletamento delle formalità previste dalla legge a tal fine, incluse le formalità di cui al successivo Articolo 5.
- (c) Le Parti si danno reciprocamente atto che, sino alla Comunicazione di cui all'Articolo 2.03 (a) che segue, il Cedente, in qualità di mandatario della Banca, continuerà ad incassare il Credito Ceduto, anche nell'interesse della Banca. Rimarrà onere esclusivo del Cedente compiere a proprie spese ogni e qualunque attività per il recupero, anche giudiziale, del Credito Ceduto e per la preservazione dello stesso e delle garanzie che lo assistono (a scopo esemplificativo e non esaustivo: promuovere le, ovvero intervenire nelle, opportune procedure giudiziali per il recupero del Credito Ceduto; tutelare negli eventuali giudizi di cognizione i diritti della Banca in relazione al Credito Ceduto; costituirsi in nome e per conto della Banca nei giudizi di cognizione e/o di opposizione instaurati dai debitori, ovvero dai garanti, e gestire tutti tali procedimenti, nell'ambito dei quali il Cedente avrà comunque la rappresentanza sostanziale e processuale della Banca; selezionare, nominare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire i rapporti con i legali; fare quanto opportuno per mantenere valide ed efficaci e mantenere nel loro grado le ipoteche e tutte le altre garanzie che assistono il Credito Ceduto, dare l'assenso alla cancellazione o alla restrizione delle ipoteche e delle altre garanzie una volta che il Credito Ceduto sia stato interamente o parzialmente soddisfatto ovvero, ove ciò si renda necessario, nel contesto di accordi transattivi, definizioni stragiudiziali ovvero piani di ristrutturazione che il Cedente è in ogni caso autorizzato a stipulare, ecc.).



- (d) La Banca ed il Cedente convengono e si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Cessione del Credito e la cessione in garanzia effettuata ai sensi dello stesso continueranno ad essere validi ed efficaci indipendentemente da qualsiasi modifica del Contratto di Prestito e/o delle Obbligazioni Garantite.

Il Cedente s'impegna, inoltre, per tutto il periodo di efficacia del Contratto di Prestito a:

- (i) comunicare con un congruo preavviso alla Banca eventuali modifiche al Contratto di Finanziamento ed, in ogni caso,
- (ii) ottenere il preventivo consenso scritto della Banca in merito a modifiche del Contratto di Finanziamento concernenti: (1) l'ammontare dovuto per capitale e interessi, ovvero (2) i termini di pagamento del Credito Ceduto, ovvero (3) l'esistenza ed i termini delle garanzie che assistono il Credito Ceduto,

fermo restando che tali modifiche al Contratto di Finanziamento non saranno opponibili alla Banca salvo che la Banca stessa vi abbia previamente acconsentito esplicitamente e per iscritto.

2.02 Mandato all'incasso

- (a) Ai fini di quanto previsto all'Articolo 2.01(c) che precede, fermo ed impregiudicato restando il trasferimento della titolarità del Credito Ceduto in capo alla Banca, quest'ultima, con la sottoscrizione del presente Atto di Cessione del Credito, conferisce mandato al Cedente, che accetta, affinché lo stesso:

- (i) riceva, anche per conto della Banca, il pagamento del Credito Ceduto; e
 - (ii) eserciti a proprie spese e nell'interesse della Banca ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento del Credito Ceduto, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrari per la preservazione e il soddisfacimento dello stesso. Conseguentemente, il Cedente dovrà effettuare ogni attività necessaria alla riscossione del Credito Ceduto e vi provvederà a proprie spese. Ove necessario, la Banca fornirà separata procura per singoli atti, su richiesta ed a spese del Cedente.
- (b) Il Cedente eserciterà i diritti, i poteri e le azioni di cui al paragrafo (a) che precede, scegliendo autonomamente i più opportuni strumenti di tutela, preservazione e soddisfacimento del Credito Ceduto, utilizzando la dovuta diligenza.
- (c) Il mandato di cui al presente Articolo 2.02 si considererà implicitamente e contestualmente revocato con l'invio al Debitore Ceduto ed al Cedente della comunicazione di cui all'Articolo 2.03 (a) che segue.
- (d) Fino a che il mandato di cui al presente Articolo 2.02 non sia revocato ai sensi di quanto previsto al paragrafo (c) che precede, la Banca acconsente che il Cedente imputi le somme ricevute in adempimento del Credito Ceduto secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.

2.03 Verificarsi di un inadempimento

- (a) Al verificarsi di un inadempimento, la Banca avrà facoltà, a propria totale discrezione, di inviare al Debitore Ceduto una comunicazione secondo il modello di cui all'Appendice I allegata all'Allegato "A" del presente Atto di Cessione del Credito (di seguito la "Comunicazione"), al fine di istruire il Debitore Ceduto a pagare direttamente alla Banca, a far data dalla Comunicazione, quanto dovuto ai sensi del Credito Ceduto come indicato nella medesima Comunicazione. A far data dal ricevimento della Comunicazione, solamente il pagamento effettuato dal Debitore Ceduto a favore della Banca sul conto corrente e con le modalità ivi indicate sarà considerato liberatorio per il Debitore Ceduto, nonostante e rimossa qualsiasi eccezione o opposizione in merito sollevata dal Cedente.



- (b) Ogni eventuale Comunicazione verrà contestualmente inviata per conoscenza al Cedente.
- (c) Il Cedente espressamente ed irrevocabilmente autorizza la Banca ad effettuare una o più Comunicazioni in ogni circostanza in cui la Banca stessa ritenga in buona fede che si sia verificato un Inadempimento. Il Cedente rinuncia a sollevare ogni opposizione o eccezione in merito alla facoltà della Banca di inviare la Comunicazione, accettando sin d'ora che l'incasso del Credito Ceduto costituisce conseguenza normale della cessione del credito in garanzia e che, pertanto, l'invio delle suddette Comunicazioni e la revoca del mandato all'incasso di cui all'Articolo 2.02 che precede costituisce l'esercizio di un diritto da parte della Banca, con ciò esonerando la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità a tale riguardo.
- (d) Il Cedente rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e conviene che, in caso si verifichi un Inadempimento, la Banca potrà da quel momento trattenere ed imputare le somme pagate dal Debitore Ceduto a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite senza onere di intraprendere alcuna diversa o ulteriore azione nei confronti del Cedente.
- (e) Ai fini del presente Atto di Cessione del Credito, costituirà un "Inadempimento" ciascuna delle seguenti circostanze:
- (i) il Cedente si rende inadempiente, totalmente o in parte, alle Obbligazioni Garantite; ovvero
 - (ii) Il Cedente si rende inadempiente a qualsiasi suo obbligo ai sensi del presente Atto di Cessione del Credito; ovvero
 - (iii) si verifichi uno qualsiasi dei casi di cui agli Articoli 10.01, 10.02 ovvero 10.03 del Contratto di Prestito (anche nei casi in cui non sia ancora trascorso l'eventuale periodo di grazia o di mora previsto in tali disposizioni del Contratto di Prestito).

2.04 Imputazione dei proventi

- (a) La Banca ed il Cedente si danno reciprocamente atto che le somme ricevute dal Cedente a soddisfazione del Credito Ceduto, ai sensi delle disposizioni che precedono, prima che sia stata inviata al Debitore Ceduto la Comunicazione, potranno essere trattenute dal medesimo Cedente sino alla revoca del mandato di cui al precedente Articolo 2.02(c), come ivi indicato, e saranno imputate a soddisfazione del Credito Ceduto e di ogni sua frazione ai sensi delle disposizioni ad esso applicabili.
- (b) In tutti i casi in cui, ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 2.03 che precede o diversamente, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione in capo al Cedente come rispettivamente definite nel Decreto 170, la Banca incassi alcun pagamento a valere sul Credito Ceduto, la Banca tratterà tale pagamento, con liberazione *pro tanto* del Cedente nei confronti della Banca per gli effetti del Contratto di Prestito, e restituirà al Cedente l'eventuale differenza tra (i) il totale degli importi ricevuti e (ii) le Obbligazioni Garantite, ivi compresi tutti gli eventuali oneri, spese ed altri danni risarcibili sostenuti dalla Banca in relazione all'inadempimento delle Obbligazioni Garantite.

2.05 Esercizio dei diritti sul Credito Ceduto e sulle relative garanzie

- (a) La Banca s'impegna a prestare la propria collaborazione nel compimento delle formalità necessarie per consentire al Cedente di far valere i diritti della Banca sul Credito Ceduto e sulle relative garanzie, anche nei casi in cui, per qualsiasi motivo, il Cedente ritorni titolare dei crediti rientranti nel Credito Ceduto.

ARTICOLO 3

Rimborso Anticipato



- (a) Qualora, per qualsivoglia ragione, il Debitore Ceduto rimborsi anticipatamente, in tutto o in parte, i finanziamenti di cui al Contratto di Finanziamento, il Cedente ne darà immediata comunicazione alla Banca e farà in modo che il rimborso sia versato direttamente dal Debitore Ceduto sul conto della Banca che la Banca stessa tempestivamente indicherà al Debitore Ceduto ed al Cedente, in tal caso con liberazione *pro tanto* del Cedente nei confronti della Banca per gli effetti del Contratto di Prestito; resta inteso che la Banca restituirà al Cedente l'eventuale differenza tra (I) l'importo ricevuto, e (II) quanto dovuto dal Cedente alla Banca in forza delle Obbligazioni Garantite derivanti dal Contratto di Prestito.
- (b) Il Cedente s'impegna a non ricevere alcuna somma in conseguenza del rimborso anticipato da esso eventualmente richiesto fino a quando la Banca avrà comunicato le modalità secondo le quali il rimborso stesso deve essere effettuato.
- (c) Nel caso in cui il Cedente comunque riceva direttamente alcun rimborso per capitale ai sensi del Contratto di Finanziamento anticipatamente rispetto alla relativa originaria data di scadenza, dovrà prontamente retrocedere alla Banca il relativo ammontare, che sarà imputato proporzionalmente a soddisfazione del corrispondente ammontare dovuto dal Cedente alla Banca ai sensi del Contratto di Prestito.
- (d) In tutte le circostanze previste ai precedenti paragrafi del presente Articolo 3, ma senza pregiudizio per quanto ivi previsto, rimane salva la possibilità per il Cedente di proporre, e per la Banca di accettare, secondo il proprio ragionevole giudizio, una diversa soluzione, ivi inclusa l'eventuale sostituzione, totale o parziale, del Credito Ceduto con una diversa garanzia, in ogni caso in tempo utile prima dell'operare di quanto previsto ai tre paragrafi precedenti.

ARTICOLO 4

Dichiarazioni e Impegni del Cedente

- (a) A seguito della sottoscrizione del presente Atto di Cessione del Credito, il Cedente trasmetterà immediatamente, in ogni caso dopo l'avvenuta registrazione dell'Atto di Cessione del Credito presso l'Agenzia delle Entrate competente, alla Banca una copia autentica notarile del presente Atto di Cessione del Credito munita di formula esecutiva (o formula analoga valida ed efficace, se possibile, qualora l'Atto di Cessione del Credito non sia perfezionato in Italia).
- (b) Il Cedente eserciterà i diritti derivanti dal Contratto di Finanziamento in modo da salvaguardare anche gli interessi della Banca.
- (c) Il Cedente invierà semestralmente alla Banca, a decorrere dalla stipulazione del presente Atto di Cessione del Credito, adeguata documentazione, secondo il ragionevole giudizio della Banca, dalla quale risulti l'ammortamento regolare del Credito Ceduto.
- (d) Il Cedente si impegna a far sì che siano effettuati ed eseguiti tutti gli adempimenti e le formalità di cui al successivo Articolo 5.
- (e) Il Cedente si obbliga nei confronti della Banca a porre in essere tutte le ulteriori attività ragionevolmente richieste dalla Banca, successivamente alla sottoscrizione del presente Atto di Cessione di Credito, al fine di assicurare la validità, l'efficacia e l'opponibilità a terzi della cessione oggetto del presente Atto di Cessione del Credito e rendere pertanto efficace in favore della Banca il trasferimento del Credito Ceduto.
- (f) Il Cedente si impegna a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo di alcun genere o natura o altro diritto di terzi sul Credito Ceduto, salvo quelli derivanti dal presente Atto di Cessione del Credito, e, in generale, ad astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi diversi da quelli previsti ai sensi del presente Atto di Cessione del Credito che possano in qualsiasi modo pregiudicare la validità e/o l'efficacia della cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione del Credito.



ARTICOLO 5

Perfezionamento della Cessione e relativi Obblighi in capo al Cedente

- (a) Successivamente alla sottoscrizione del presente Atto di Cessione del Credito, il Cedente farà sì che la cessione in garanzia sia opponibile al Debitore Ceduto.
- (b) A tal fine, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto di Cessione del Credito, il Cedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, notificherà al Debitore Ceduto a mezzo di ufficiale giudiziario la cessione del credito oggetto del presente Atto di Cessione del Credito mediante un avviso sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato "A".
- (c) Il Cedente dovrà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data in cui la cessione è stata notificata al Debitore Ceduto, trasmettere alla Banca una copia autentica di ciascun documento di notifica, redatto e notificato secondo quanto previsto alla lettera (b) che precede, munita delle relate di notifica in originale al Debitore Ceduto.

ARTICOLO 6

Durata della Cessione

- (a) La cessione in garanzia di cui al presente Atto di Cessione del Credito rimarrà valida ed efficace fino a quando la Banca si sarà soddisfatta che tutte le Obbligazioni Garantite sono state pienamente ed integralmente liberate e non sono più soggette ai termini di revocatoria fallimentare di cui agli articoli 65 e 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, restando impregiudicato il diritto della Banca all'esercizio delle altre azioni ad essa spettanti sia verso il Cedente che verso eventuali terzi garanti o altri coobbligati.
- (b) Al verificarsi di tale circostanza, la Banca potrà in essere, a richiesta ed a spese del Cedente, tutti gli eventuali atti necessari affinché il Cedente rientri nella piena titolarità e disponibilità del Credito Ceduto.

ARTICOLO 7

Trattamento Fiscale e Spese

- (a) Al presente Atto di Cessione del Credito si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
- (b) Il Cedente comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale, applicabile in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Atto di Cessione del Credito e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.
- (c) Saranno parimenti a carico del Cedente gli eventuali onorari, le commissioni e le spese bancarie, dovuti in relazione alla esecuzione del presente Atto di Cessione del Credito e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese relative al compimento di tutte le formalità pubblicitarie relative al trasferimento delle garanzie che assistono il Credito Ceduto.

ARTICOLO 8

Legge Applicabile e Foro Competente

- (a) Il presente Atto di Cessione del Credito è regolato dalla legge italiana.

- (b) Le eventuali controversie fra le Parti saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Ferme restando le competenze inderogabili per legge, le Parti eleggono il Foro di Roma quale unico foro competente.
- (c) Solo a tal fine, la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia in Via Sardegna 38, 00187 Roma.

ARTICOLO 9

Comunicazioni

- (a) Fatto salvo quanto specificamente previsto all'Articolo 5 che precede in merito alla notifica al Debitore Ceduto della cessione oggetto del presente Atto di Cessione del Credito, le notificazioni e le comunicazioni per le quali il presente Atto di Cessione del Credito stabilisce dei termini o che a loro volta fissano dei termini per il destinatario devono essere effettuate mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo di teletrasmissione, inclusa la posta elettronica, che contenga la prova dell'avvenuta ricezione della notificazione o comunicazione da parte del destinatario, oppure mediante consegna diretta alla Parte destinataria.
- (b) Tutte le notificazioni e le comunicazioni fra le Parti, concernenti il presente Atto di Cessione del Credito, devono essere indirizzate, a pena di nullità:
- per la Banca:
 - 100, Boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
All'attenzione di </>; email: </>
 - In caso di controversia, al domicilio indicato al precedente Articolo 8(c);
 - per il Cedente:
 - </>
 - </>
 - All'attenzione di </>; email: </>.

Un eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati non è opponibile se non previa comunicazione scritta all'altra Parte.

ARTICOLO 10

Varie

- (a) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Cessione del Credito è stato negoziato tra le Parti e che il testo definitivo dello stesso non è prodotto unilateralmente da nessuna delle suddette Parti. Pertanto, si dà espressamente atto che non trovano applicazione al presente Atto di Cessione del Credito le previsioni in merito alle clausole vessatorie di cui all'articolo 1341 del Codice Civile.
- (b) Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Atto di Cessione del Credito.

Sottoscritto a </>, in data </>

Firmato per conto e a nome di
BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI

</>

</>

Firmato per conto e a nome di
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.

</>

</>



</>

</>

</>

</>

[autentica notarile delle firme]



Allegato A
Notifica della Cessione del Credito
[su carta intestata del Cedente]

A:
[MIUR]

Alla cortese attenzione di </>

Oggetto: notifica della cessione in garanzia dei crediti derivanti dal contratto di finanziamento stipulato il </> tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (il "Cedente") e la Regione </> (il "Contratto di Finanziamento") e dalla relativa nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004 sottoscritta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") in data </> (di seguito, la "Nota di Impegno Regione </>") e vantati dal Cedente nei confronti dello Stato, in persona del MIUR (di seguito, il "Debitore Ceduto")

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo – ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 – che, in forza di un atto di cessione di crediti ("Atto di Cessione del Credito") sottoscritto in data </> tra la nostra società in qualità di cedente in garanzia (di seguito il "Cedente") e la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna n. 38, codice fiscale n. 80231030588, in qualità di creditore garantito e cessionario (di seguito la "Banca"), il Cedente ha ceduto in garanzia alla Banca tutti i crediti pecuniari, di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, vantati dallo stesso nei Vostri confronti e derivanti, a qualunque titolo, dal Contratto di Finanziamento e dalla Nota di Impegno Regione </>, ai sensi della quale il MIUR ha confermato l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso nei confronti del Cedente delle rate di ammortamento relative al Contratto di Finanziamento (di seguito, tali crediti, collettivamente, il "Credito Ceduto"). Il suddetto Atto di Cessione del Credito è allegato alla presente all'Appendice II.

Fermo restando quanto precede e senza alcun pregiudizio per il trasferimento della titolarità del Credito Ceduto in capo alla Banca a seguito della cessione oggetto dell'Atto di Cessione del Credito, il Cedente ha mantenuto in virtù di apposito mandato – ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2.02 dell'Atto di Cessione del Credito – il diritto di esercitare ogni e ciascuno dei diritti, poteri e pretese, relativi al Credito Ceduto, incluso il diritto di incassare, sino ad eventuale diversa comunicazione, ogni somma corrisposta a titolo di pagamento del Credito Ceduto, il diritto agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrari per la preservazione e il soddisfacimento del Credito Ceduto, agendo per conto della Banca, salvo diverso avviso da parte della Banca.

Ferma restando, pertanto, l'efficacia legale della presente notifica ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, ogni e qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione al Contratto di Finanziamento dovrà continuare ad essere effettuato, sino a diversa comunicazione, a favore del Cedente, secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento.

Al ricevimento da parte Vostra di una comunicazione della Banca sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice I allegata alla presente (la "Comunicazione"), ogni e qualsiasi pagamento da Voi dovuto nei confronti del Cedente in relazione al Credito Ceduto dovrà essere effettuato a favore della Banca secondo quanto ivi indicato; resta pertanto espressamente inteso che, a seguito del

ricevimento da parte Vostra di una Comunicazione, solamente i pagamenti da Voi effettuati, in qualità di Debitore Ceduto, a favore della Banca come sopra indicato saranno considerati per Voi liberatori in relazione al Credito Ceduto, nonostante e rimossa qualsiasi eccezione o opposizione che possa in tali circostanze venire sollevata dal Cedente.

Cordiali saluti.

</>, li </>

[firma del Cedente]

[Da notificarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario]



Appendice I

Comunicazione in caso di Inadempimento

[su carta intestata della Banca]

A:

[Debitore Ceduto]

</>

Alla cortese attenzione di </>

In copia a:

[Cedente]

</>

Alla cortese attenzione di </>

Oggetto: atto di cessione di crediti ("Atto di Cessione del Credito") sottoscritto in data </> tra </> [Cedente] (di seguito il "Cedente") e la Banca europea per gli investimenti (di seguito la "Banca") con cui il Cedente ha ceduto in garanzia a favore della Banca i crediti dal contratto di finanziamento stipulato il </> tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (il "Cedente") e la Regione </> (il "Contratto di Finanziamento") e dalla relativa nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004 sottoscritta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") in data </> (di seguito, la "Nota di Impegno Regione </>") e vantati dal Cedente nei confronti dello Stato, in persona del MIUR (di seguito, il "Debitore Ceduto")

Egregi Signori,

con la presente facciamo riferimento alla notifica del </> da Voi ricevuta in relazione all'Atto di Cessione del Credito, mediante la quale Vi è stato notificato, in qualità di Debitore Ceduto, che il credito vantato dal Cedente nei Vostri confronti ai sensi del Contratto di Finanziamento e della relativa Nota di Impegno Regione </>, è stato ceduto dal Cedente stesso a favore della Banca al fine di garantire le obbligazioni del Cedente derivanti dal contratto di prestito stipulato in data </> tra il Cedente e la Banca.

Con la presente Vi comuniciamo che, a far data dalla presente, ogni pagamento da Voi dovuto a favore del Cedente in relazione al Credito Ceduto dovrà essere effettuato a favore della Banca e sul seguente conto corrente:

IBAN No. </>, intestato alla Banca ed aperto presso </>,

fino ad eventuali diverse istruzioni da parte nostra,

rimanendo stabilito che solamente i pagamenti da Voi effettuati, in qualità di Debitore Ceduto, a favore della Banca come sopra indicato saranno considerati per Voi liberatori in relazione agli obblighi connessi al Credito Ceduto, nonostante e rimossa qualsiasi eccezione o opposizione che possa in tali circostanze venire sollevata dal Cedente.

Cordiali saluti.

</>, lì </>

[firma della Banca]

[autentica notarile della firma]

A handwritten signature and a circular stamp containing the letters 'AS' are located at the bottom left of the page.



Appendice II
Atto di Cessione del Credito
</>

AS
f